INDICE

PREMESSE: IL MODELLO 231 DI VIETTI S.R.L. 3

1. DESCRIZIONE DELLA SOCIETA' 3

2. IN SINTESI: LA COMPLIANCE 231/2001. 4

3. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA NEI GRUPPI SOCIETARI 4

4. IL MODELLO 231 DI VIETTI 5

5. FINALITÀ DEL MODELLO 5

6. STRUTTURA 6

7. IL CODICE ETICO 7

PARTE GENERALE 8

1. IL QUADRO NORMATIVO 8
- 1.1 Il Decreto Legislativo 8/6/2001, n. 231 8
- 1.2 I reati previsti dal Decreto 8
- 1.3 Le sanzioni in capo alle società 10
- 1.4 Le esimenti: i modelli di organizzazione, gestione e controllo 11
- 1.5 Le caratteristiche del Modello 12
- 1.6 In particolare: il cosiddetto Whistleblowing 12

2. ISTITUZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV) 13
- 2.1 Composizione, nomina e cessazione dei membri dell'OdV 14
- 2.2 Le attività di controllo dell'OdV: compiti e poteri 15
- 2.3 Segnalazioni e obblighi informativi 17
- 2.4 Linee di report 18
- 2.5 Verifiche sull'adeguatezza e diffusione del Modello 18

PARTE SPECIALE 19

1. INTRODUZIONE 19

2. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 21
- 2.1 DESCRIZIONE DEI REATI (ARTT. 24, 25, 25-DECIES DEL DECRETO) 21
- 2.2 AREE A RISCHIO 27
- 2.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 28
- 2.4 PRINCIPI OPERATIVI 29

3. REATI SOCIETARI 32
- 3.1 DESCRIZIONE DEI REATI (ART. 25-TER DEL DECRETO) 32
- 3.2 AREE A RISCHIO 36
- 3.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 36
- 3.4 PRINCIPI OPERATIVI 37

4. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO, TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI 41
- 4.1 DESCRIZIONE DEI REATI (ART. 25-OCTIES E 25-OCTIES 1) 41
- 4.2 AREE A RISCHIO 42
- 4.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 42
- 4.4 PRINCIPI OPERATIVI 42

5. REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI 45
- 5.1 DESCRIZIONE DEI REATI (ART. 24-BIS) 45
- 5.2 AREE A RISCHIO 48
- 5.3 PRINCIPI GENERALI ED OPERATIVI DI COMPORTAMENTO 49

6. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO 51
- 6.1 DESCRIZIONE DEI REATI (ARTT. 25-BIS E 25-BIS.1) 51
- 6.2 AREE A RISCHIO 54
- 6.3 PRINCIPI GENERALI ED OPERATIVI DI COMPORTAMENTO 55

7. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE 57
7.1 DESCRIZIONE DEI REATI (ART. 25–NOVIES) 57
7.2 AREE A RISCHIO 58
7.3 PRINCIPI GENERALI ED OPERATIVI DI COMPORTAMENTO 58

8. REATI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO 60
8.1 DESCRIZIONE DEI REATI (ART. 25-SEPTIES DEL DECRETO) 60
8.2 AREE A RISCHIO 60
8.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 61
8.4 PRINCIPI OPERATIVI DI COMPORTAMENTO 62

9. REATI AMBIENTALI 64
9.1 DESCRIZIONE DEI REATI (ART. 25-UNDECIES DECRETO) 64
9.2 AREE A RISCHIO 68
9.3 PRINCIPI GENERALI E OPERATIVI DI COMPORTAMENTO 68

10. REATI RELATIVI ALL'IMPIEGO DI CITTADINI EXTRACOMUNITARI 70
10.1 DESCRIZIONE DEI REATI (ART. 25–DUODECIES) 70
10.2 AREE A RISCHIO 71
10.3 PRINCIPI GENERALI ED OPERATIVI DI COMPORTAMENTO 71

11. REATO DI INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO 73
11.1 DESCRIZIONE DEL REATO (ART. 25-QUINQUIES LETT. A) 73
11.2 AREE A RISCHIO 73
11.3 PRINCIPI GENERALI ED OPERATIVI DI COMPORTAMENTO 74

12. REATI TRIBUTARI 76
12.1 DESCRIZIONE DEI REATI (ART. 25-QUINQUIESDECIES) 76
12.2 AREE A RISCHIO 80
12.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 81
12.4 PRINCIPI OPERATIVI 82

13. DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (ART. 25-OCTIES.1) 86
13.1 DESCRIZIONE DEI REATI 86
13.2 AREE A RISCHIO 87
13.3 PRINCIPI GENERALI ED OPERATIVI DI COMPORTAMENTO 87

14. DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE (ART. 25-SEPTIESDECIES, ART. 25-DUODEVICIES) 89
14.1 DESCRIZIONE DEI REATI 89
14.2 AREE A RISCHIO 90
14.3 PRINCIPI GENERALI ED OPERATIVI DI COMPORTAMENTO 91

SISTEMA DISCIPLINARE 92
1. INTRODUZIONE 93
2. SANZIONI PER I DIPENDENTI 93
3. MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI 94
4. ALTRE MISURE PUNITIVE 94

PREMESSE: IL MODELLO 231 DI VIETTI S.R.L.

1. DESCRIZIONE DELLA SOCIETA'

Vietti s.r.l., (di seguito indicata anche come "**Vietti**" o la "**Società**") opera nel settore della produzione vitivinicola, e si occupa della produzione ed imbottigliamento del vino e della sua distribuzione anche a livello internazionale.
In particolare la Società ottiene le sue uve da vigneti dislocati nell'area UNESCO delle Langhe, Roero e Monferrato; il principale fornitore di uve è la consociata Vietti - società semplice agricola - proprietaria di circa 60 ettari di terreno.
Con la propria cantina artigianale, Vietti produce rinomate varietà di vini, che vengono commercializzati sia in Italia che all'estero, con una presenza costante in oltre 70 Paesi del mondo; il tutto grazie ad una strutturata rete di agenti e distributori.
Dal 2023 è attivo un punto vendita diretta presso la cantina, all'interno del quale possono essere effettuate dai visitatori, come anche da buyer e potenziali clienti commerciali, degustazioni dei vini prodotti dalla Società. All'interno del punto vendita, oltre ai vini, è possibile acquistare, con scopo benefico, gadget vari di associazioni ed enti che si prefiggono lo scopo di salvaguardare il futuro della Terra attraverso azioni sostenibili, a testimonianza dell'impegno e dell'attenzione della Società alla salvaguardia del territorio e dell'ambiente in cui è inserita.
Oltre alle degustazioni, presso la cantina vengono anche organizzate visite guidate ed esperienze varie, anche in vigna, a beneficio dei clienti.
Vietti ha sede legale a Castiglione Falletto (CN), Piazza Vittorio Veneto 5 e sede operativa in Serralunga d'Alba (CN), Via Alba 11. La Società è amministrata da un Amministratore Unico.

Il controllo contabile e l'attività di revisione sono affidati alla società di revisione Audirevi s.p.a.
La Società è interamente posseduta da Krause Group Italia s.r.l. (già Gruppo Gentile già Poderi Gentile s.r.l.) e fa parte del Gruppo Krause (di seguito, "**Gruppo Krause"**), composto, oltreché dalla capogruppo e dalla stessa Vietti, da altre società controllate, e segnatamente: Vietti - società semplice agricola, Enrico Serafino s.r.l., sempre operanti nel settore della produzione e commercializzazione di vini, Gentile Ospitalità s.r.l. operante nel settore turistico-alberghiero e Parma Calcio 1913 s.r.l., attiva nel mondo dello sport.
La capogruppo Krause Group Italia s.r.l. è a sua volta interamente posseduta dalla società di diritto statunitense Gentile Farms L.L.C. e offre sia alla Vietti che alle altre controllate il proprio supporto nei processi di amministrazione, finanza e contabilità, nei settori immobiliare, risorse umane, coordinamento sistemi informativi e consulenza strategica, in forza di uno specifico contratto di servizi.
La Società può attualmente contare su circa 23 dipendenti.
Dal 2015 la Vietti possiede la certificazione "Vegan" secondo gli standard vegan society controllati da Certification Europe Italia srl.

Nel 2023 Vietti si è impegnata per la Certificazione del Sistema di Autocontrollo Igienico-Sanitario ottenendo in data 24/07/2023 la conformità ai requisiti previsti dal CXC 1-1969 - Rev. 2020, PRINCIPI GENERALI DI IGIENE ALIMENTARE: HACCP - The General Principles of Food Hygiene: HACCP in conformità ai requisiti previsti dal CODEX ALIMENTARIUS.
Nel 2024 Vietti ha ottenuto la certificazione Equalitas. Tale schema di certificazione è la condivisione a livello italiano di un approccio unico alla sostenibilità del settore vitivinicolo basato sui tre pilastri - sociale, ambientale ed economico - ed alla diffusione di un marchio collettivo di garanzia per il consumatore.
La Società ha certificato la sostenibilità attraverso le tre dimensioni produttive: l'impresa, il prodotto finito e il territorio. Equalitas conferma l'attitudine alla cura e l'impegno della cantina per un domani sostenibile, possibile solo attraverso l'investimento sul capitale umano, pilastro ma anche valore del marchio Vietti,
A seguito di ciò, nel 2024 Vietti ha presentato il primo bilancio di sostenibilità.

2. IN SINTESI: LA COMPLIANCE 231/2001.

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito anche "**Decreto**") ha introdotto nell'ordinamento italiano la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per alcune tipologie di reato, commesse nell'interesse o a vantaggio delle stesse da soggetti in posizione apicale o da soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza degli apicali (dipendenti e collaboratori).
Il D.Lgs. 231/01 individua, come esimente dalla responsabilità amministrativa, l'adozione, da parte della Società, di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire la commissione dei reati contemplati dal Decreto medesimo e l'istituzione di un organismo di controllo sul rispetto di tale modello, denominato Organismo di Vigilanza (di seguito, anche "**OdV**").

3. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA NEI GRUPPI SOCIETARI

Nonostante il Decreto non ne faccia espressa menzione, la giurisprudenza si è interrogata sulla possibilità di un'estensione della responsabilità anche nell'ambito dei gruppi societari. In particolare, la Corte di Cassazione è stata più volte chiamata a stabilire se, quando la società all'interno della cui organizzazione è stato commesso un reato rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001 sia controllata da un'altra società (holding-capogruppo), che ne indirizza (o può indirizzarne) le scelte strategiche ed operative, anche tale società controllante possa rispondere dell'illecito e subire l'applicazione delle sanzioni previste dal Decreto.
L'orientamento più recente della Suprema Corte nega che vi sia una diretta riferibilità alla holding della responsabilità per reati commessi nell'ambito di società controllate (fatte salve le ipotesi di concorso nel reato di soggetti appartenenti ad entrambe le società) e, reciprocamente,

afferma che un Modello organizzativo adottato dalla capogruppo non avrebbe efficacia esimente rispetto alla responsabilità della società controllata.
E' quindi necessario che ciascuna delle società del gruppo adotti un suo Modello organizzativo specificamente tagliato sulla propria realtà aziendale, per far sì che lo stesso possa avere una concreta efficacia esimente rispetto agli eventuali reati commessi nell'ambito di tale realtà. Al contempo, in una logica di gruppo, l'adozione di specifici modelli da parte delle società controllate potrà ridimensionare il rischio di una risalita delle rispettive responsabilità in capo alla controllante.
Krause Group Italia s.r.l. (Già Gruppo Gentile già Poderi Gentile srl), dispone di un proprio Modello Organizzativo sin dal 2019 e promuove il rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e legalità nell'ambito delle attività proprie e delle società da essa controllate, anche attraverso l'adozione di specifici modelli organizzativi ed il rispetto dei valori etici e principi di comportamento compendiati nei rispettivi Codici Etici.

4. IL MODELLO 231 DI VIETTI

Il Decreto non prevede alcun obbligo a carico delle società di adottare un modello di organizzazione, gestione e controllo, né dall'analisi storica della pregressa attività di Vietti sono emersi precedenti penali rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001.
L'appartenenza al Gruppo Krause e l'attenzione ai valori etici che da sempre contraddistinguono la sua attività, hanno però indotto la Società ad adottare un Modello 231 specifico per la propria organizzazione (di seguito, il "**Modello**").

Il processo di definizione del Modello si è articolato nelle seguenti fasi:

- identificazione e mappatura dei rischi, che consiste nell'analisi del contesto aziendale e dell'attività svolta, con l'obiettivo di identificare le aree e le attività a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto;
- valutazione dei principi di condotta e delle procedure operative già in uso presso l'azienda, siano essi formalizzati in appositi documenti o semplicemente attuati nella prassi aziendale;
- individuazione delle azioni di miglioramento da operare secondo le best practices in materia di responsabilità amministrativa degli enti;
- formalizzazione e approvazione del Modello.

5. FINALITÀ DEL MODELLO

Con l'approvazione del Modello, Vietti intende formalizzare un sistema di principi organizzativi, di procedure operative e di attività di controllo che risulti in grado di prevenire la commissione delle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto.

In particolare, le finalità del Modello sono:

- affermare la ferma condanna da parte della Società nei confronti di ogni comportamento illecito, perché contrario non soltanto alle disposizioni di legge, ma anche ai valori etici e sociali che, formalizzati nel Codice Etico, orientano la Società stessa nello svolgimento della propria attività;
- informare tutti gli organi sociali, i dipendenti ed i partner in genere che la commissione dei reati previsti dal Decreto comporta l'irrogazione di rilevanti sanzioni amministrative a carico della Società, oltreché sanzioni penali nei confronti dei soggetti responsabili;
- creare un adeguato sistema di controlli che consenta alla Società di intervenire tempestivamente al fine di impedire la commissione dei reati stessi;
- stabilire un adeguato sistema sanzionatorio dei comportamenti contrari alle previsioni del Modello.

I punti cardine del Modello sono:

1. la mappatura delle aree a rischio, ovvero l'individuazione delle aree di attività in cui si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati, tenuto conto delle possibili modalità attuative degli stessi;
2. la definizione di regole organizzative e di un sistema di controlli che rispettino i seguenti principi generali:
   - l'adeguata regolamentazione dei processi di attività nelle aree a rischio;
   - la separazione delle funzioni;
   - l'attribuzione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate a ciascuno;
   - la tracciabilità delle operazioni svolte nelle aree a rischio e dei relativi processi decisori ed autorizzativi;

- l'attribuzione ad un organismo ad hoc di compiti di vigilanza e verifica periodica sull'attuazione, l'efficacia ed il corretto funzionamento del Modello;
- la creazione di un sistema sanzionatorio in grado di reprimere eventuali violazioni delle prescrizioni del Modello;
- la sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole e delle procedure istituite.

I destinatari del Modello sono tutti coloro che operano in nome e per conto di Vietti, ovvero che hanno con la stessa relazioni commerciali e quindi, in via esemplificativa, azionisti, vertici aziendali, dipendenti, collaboratori, clienti, fornitori e partner d'affari in genere (di seguito, i **"Destinatari"**).

6. STRUTTURA

Oltre alle Premesse, il Modello si compone di due sezioni:

- una Parte Generale, contenente una sintesi della disciplina dettata dal D.Lgs. 231/2001 e le caratteristiche dell'ente preposto alla verifica della sua efficacia (Organismo di Vigilanza);
- una Parte Speciale, integrata da specifici allegati, contenente la descrizione dei reati che la Società ha ritenuto astrattamente ipotizzabili nel contesto dell'attività svolta, la mappatura delle aree a rischio e, in relazione ad esse, i principi generali e operativi di comportamento nonché lo specifico sistema disciplinare atto a sanzionare eventuali violazioni del Modello.

7. IL CODICE ETICO

Parte integrante e sostanziale del sistema di organizzazione e controllo formalizzato nel Modello è costituita dal Codice Etico (Allegato 1).

L'adozione del Codice Etico si pone quindi quale strumento fondamentale per la prevenzione dei reati rilevanti ai fini del Decreto, poiché il rispetto della disciplina in esso formalizzata impedisce il compimento di attività in contrasto con i dettami normativi e, in genere, con i principi e valori etici di cui il Gruppo Krause, e più nello specifico Vietti, si fanno portatori.

PARTE GENERALE

1. IL QUADRO NORMATIVO

1.1 Il Decreto Legislativo 8/6/2001, n. 231

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, intitolato "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" (di seguito anche, il* ***"Decreto"***) è stato adottato dal Governo in attuazione della delega contenuta nella Legge 29 settembre 2000 n. 300, di ratifica ed esecuzione di alcune convenzioni internazionali (Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela finanziaria delle Comunità Europee, Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione dei funzionari pubblici delle Comunità Europee e degli Stati membri, Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali).

Con l'approvazione del Decreto si è introdotto anche nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità delle persone giuridiche per la commissione di determinati reati espressamente previsti dal Decreto stesso.

Tale responsabilità, che si aggiunge quella personale dei soggetti agenti, viene accertata dal giudice penale competente per i reati da cui dipende l'illecito 231, e per il relativo procedimento si seguono le disposizioni processuali penali applicabili ai reati medesimi.

Ai sensi dell'art. 5 del Decreto, le società sono responsabili dei reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio:
- da soggetti in posizione apicale, ovvero da persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli enti stessi;
- da soggetti sottoposti, ovvero da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra citati (tipicamente, dipendenti e collaboratori della società).
La società non risponde se le persone sopra indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

1.2 I reati previsti dal Decreto

L'**elencazione dei reati** previsti dal Decreto è tassativa ed è stata via via integrata nel corso

degli anni, come di seguito specificato:

2001: reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico, art. 24 Decreto; concussione e corruzione, art. 25);

2001: reati contro la fede pubblica (falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, art. 25-bis);

2002: reati societari (art. 25-ter)

2003: reati di terrorismo (art. 25-quater) e reati contro la personalità individuale (art. 25 - quinquies)

2005: reati di abuso di mercato (art. 25-sexies)

2006: reati transnazionali, ai sensi della legge n. 146 del 2006

2006: pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1)

2007: reati di ricettazione e riciclaggio (art. 25-octies)

2008: reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008, Art. 25-septies Decreto)

2008: delitti informatici e di trattamento illecito di dati (art. 24-bis)

2009: delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter)

2009: reati di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli, disegni (art. 25-bis lett. f-bis)

2009: delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1)

2009: delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies)

2009: reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-decies)

2011: reati ambientali (art. 25 - undecies)

2012: impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 - duodecies)

2012: reato di corruzione fra privati e induzione indebita a dare o promettere utilità ai sensi della legge 190/2012 (art. 25-ter).

2016: reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 25-quinquies lett. a)

2017: reato di "immigrazione clandestina" (L. 161/2017 – art. 25-duodecies)

2017: reato di istigazione alla corruzione tra privati (nuovo art. 2635 – bis)

2017: reati di razzismo e xenofobia di cui all'art. 604 bis, comma 3 c.p. (art. 25-terdecies).

2019: reato di traffico di influenze illecite di cui all'art. 346-bis c.p. (art. 25, come modificato dalla legge 9/10/2019, n. 3).

2019: frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi

d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 – quaterdecies, introdotto dall'art. 5 L. 3/5/2019 n. 39).

2019: Reati Tributari (L. 157/2019 - Art. 25-quinquesdecies co. 1).

2020: Reati Tributari (D.Lgs.75/2020 - Art. 25-quinquesdecies co. 1-bis).

2020: Reati di frode nelle pubbliche forniture, frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (D.Lgs. 75/2020 - art. 24 co. 1 e 2-bis).

2020: Reati di peculato e abuso d'ufficio (D.Lgs. 75/2020 – Art. 25 comma 1).

2020: Reati di contrabbando (D.Lgs. 75/2020; D.Lgs. 141/2024 - Art. 25-sexiesdecies).

2021: Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1)

2022: Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies)

2023: Delitti di trasferimento fraudolento di valori (Art. 25-octies.1) e delitti di turbata libertà degli incanti e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (Legge 137/2023 e art. 24 D.Lgs 231/2001).

2023: Reati in materia di tutela del "made in Italy" (Legge 206/2023 e art. 25-bis 1 D.Lgs 231/2001)

2023 -2024: Delitti di trasferimento fraudolento di valori (L. 137/2023 – Art. 25- octies 1)

2023: Delitti di turbata libertà degli incanti e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (Legge 137/2023 e art. 24 D.Lgs. 231/2001)

2024: Delitto di estorsione informatica (L. 28/6/2024 n. 90, art. 629 comma 3 c.p. e art. 24-bis D. Lgs. 231/2001)

2024: Delitto di indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314 bis c.p., L. 8/8/2024, n. 112, art. 25 D. Lgs. 231/2001).

La società risponde anche ove i delitti sopra descritti si arrestino allo stadio del tentativo, nel qual caso le sanzioni sono ridotte da un terzo alla metà, fermo restando che la responsabilità non è configurabile ove l'ente si attivi ed impedisca in concreto la commissione del reato.
Al ricorrere delle condizioni di cui agli artt. 7, 8, 9 e 10 del codice penale, inoltre, l'ente risponde anche se i reati contemplati dal Decreto sono commessi all'estero.

1.3 Le sanzioni in capo alle società

Le sanzioni previste a carico delle società a seguito della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati sono sia di natura pecuniaria che interdittiva.
In particolare, se viene accertata la responsabilità della società, viene sempre applicata una sanzione pecuniaria, calcolata per quote; il numero delle quote è stabilito dal giudice sulla base

della condotta tenuta dall'ente e varia da un minimo di cento ad un massimo di mille, mentre il valore di una quota è compreso tra € 258 e € 1.549: la sanzione pecuniaria in concreto applicabile va quindi da un minimo di € 25.800 fino ad un massimo di € 1.549.000.
Possono inoltre essere applicate anche sanzioni di natura interdittiva (anche in via cautelare al ricorrere di determinate condizioni) e segnatamente:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- pubblicazione della sentenza di condanna.

Le sanzioni interdittive, di durata compresa tra tre mesi e due anni, sono applicate a condizione che:

- l'ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione se, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- ricorra un caso di reiterazione degli illeciti.

In presenza di specifiche condizioni, inoltre, il Giudice, invece di applicare una sanzione interdittiva che determinerebbe l'interruzione dell'attività, ha la facoltà di nominare un commissario con il compito di vigilare sulla prosecuzione dell'attività stessa, per un periodo pari alla durata della sanzione interdittiva in ipotesi applicabile.

E' infine sempre prevista la confisca del prezzo o profitto del reato.

1.4 Le esimenti: i modelli di organizzazione, gestione e controllo

Ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto sono espressamente previste forme di esonero da responsabilità per la società, diversamente articolate in ragione della posizione ricoperta dagli autori materiali del reato.

In particolare, se il reato è commesso **da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente (soggetti apicali**), vi è una presunzione di responsabilità in capo a quest'ultimo, che può andare esente da responsabilità solo se prova che:

- l'organo amministrativo ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo istituito dall'ente e dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- i colpevoli hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte del predetto organismo di vigilanza.

Quando invece il reato viene commesso **da soggetti sottoposti all'altrui vigilanza e controllo (soggetti sottoposti)** l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza, ma tale inosservanza è in ogni caso esclusa se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

In entrambi i casi, quindi, condizione necessaria affinché l'ente possa andare esente da responsabilità in caso di commissione nel suo interesse o a suo vantaggio di uno dei reati considerati dal Decreto, è l'adozione ed efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

1.5 Le caratteristiche del Modello

L'art. 6 comma 2 del D. Lgs. 231/2001 prevede inoltre quali sono le caratteristiche che devono presentare i modelli di organizzazione e di gestione per essere considerati idonei a prevenire i reati considerati dal Decreto; in particolare, tali modelli devono:

- individuare le Aree a rischio nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi i reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

1.6 In particolare: il cosiddetto Whistleblowing

L'art. 6 del Decreto contiene anche la disciplina in materia di Whistleblowing, disponendo che il Modello deve prevedere appositi canali di segnalazione interna per consentire ai dipendenti, collaboratori e soggetti apicali della Società, di effettuare denunce di violazioni del Modello medesimo e comunque di condotte lesive dell'integrità dell'ente.

Tale disciplina, introdotta dalla Legge 30/11/2017, n. 179, è stata in parte modificata dal D. Lgs. n. 24/2023.

In particolare, secondo la nuova normativa, gli enti del settore privato devono attivare, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali competenti, propri canali di **segnalazione interna** che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La disciplina in parola vieta l'adozione di atti ritorsivi nei confronti dei soggetti che segnalano le predette violazioni, quali, a titolo esemplificativo, il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti, la mancata promozione, il mutamento di funzioni o di luogo o orario di lavoro etc. Gli atti adottati in violazione del divieto di ritorsione sono nulli. Il segnalante può comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritiene di aver subito e l'ANAC è tenuta ad informare l'Ispettorato Nazionale del Lavoro per i provvedimenti di propria competenza.

Vietti ha istituito i propri canali di segnalazione delle violazioni, adottando una procedura specifica ed un software apposito prescelto anche dalla Capogruppo ed affidandone la gestione all'OdV, condividendo il tutto con le rappresentanze sindacali, come richiesto dalla normativa vigente.
La Parte Speciale del Modello prevede inoltre specifiche sanzioni disciplinari a carico di chi violi le misure di tutela del segnalante e nei confronti di chi effettui segnalazioni infondate con dolo o colpa grave, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 2-bis, ultima parte del Decreto.

2. ISTITUZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)

Ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto, ulteriore condizione essenziale affinché il sistema di controlli adottato dalla Società abbia efficacia scriminante della responsabilità amministrativa dell'ente, è l'istituzione di un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

Le caratteristiche che un organismo di vigilanza deve avere per svolgere le funzioni ad esso affidate sono:

- l'autonomia ed indipendenza dai vertici dell'ente (l'OdV non può quindi essere coinvolto nella gestione operativa dell'attività sociale e deve poter disporre di una linea di report diretta nei confronti dell'organo gestorio);
- la professionalità dei propri membri;
- la continuità di azione.

La scelta della Società è stata quindi quella di istituire al proprio interno un organismo *ad hoc*, indipendente e non incardinato nel rapporto gerarchico aziendale, che eserciti le funzioni ed i poteri di verifica e controllo previsti dal Decreto e dettagliati nei successivi paragrafi 2.2 e ss.. A tale organismo si applicherà la disciplina prescritta al paragrafo 2.1.

L'OdV può essere in ogni caso coadiuvato da un referente interno alla Società che svolga funzioni di raccordo tra l'organismo stesso e il vertice aziendale e/o le singole funzioni coinvolte nelle Aree a Rischio. E' sempre richiesto al referente interno di adempiere al proprio ruolo con la massima diligenza, riscontrando tempestivamente le richieste dell'OdV e comunicando senza ritardo ai vertici aziendali le carenze e criticità da questo riscontrate, così da consentire alla Società di porvi rimedio più rapidamente possibile.

2.1 Composizione, nomina e cessazione dei membri dell'OdV

a. Composizione

La composizione dell'OdV può essere mono o plurisoggettiva, a discrezione dell'Organo Amministrativo; in caso di OdV plurisoggettivo, lo stesso deve essere formato da un minimo di 2 a un massimo di 5 membri, interni ed esterni all'organizzazione della Società. I membri dell'OdV devono essere in grado di assicurare un adeguato livello di professionalità e continuità di azione, devono essere scelti fra esperti in materia legale, contabile, di sicurezza sul lavoro, ed eventualmente anche fra i consiglieri dell'ente privi di deleghe operative. Tali figure, in ogni caso, dovranno essere selezionate in modo tale da garantire le caratteristiche di indipendenza e autonomia dai vertici aziendali dell'OdV stesso, inteso nel suo complesso.

b) Nomina

La nomina dei componenti dell'OdV spetta all'Organo Amministrativo della Società che determina anche la durata in carica degli stessi. In assenza di specifica determinazione, la durata dell'incarico si intende coincidente con la durata in carica dell'organo che ha nominato l'OdV, mentre sarà pari a tre anni se l'Organo Amministrativo è nominato a tempo indeterminato. In ogni caso l'OdV scaduto continua a svolgere le proprie funzioni fino all'insediamento dei nuovi componenti nominati dall'Organo Amministrativo della Società.

I membri dell'OdV sono rieleggibili e possono in qualsiasi momento rinunciare all'incarico loro affidato, mediante lettera raccomandata da inviare al Presidente dell'OdV con un preavviso di almeno 2 mesi; il Presidente dell'OdV dovrà invece comunicare la predetta rinuncia direttamente all'Organo Amministrativo. L'Organo Amministrativo provvederà alla nomina

dei sostituti, che rimarranno in carica fino alla scadenza degli altri membri dell'OdV, o per il diverso periodo di tempo stabilito in sede di nomina.

Spetta sempre all'Organo Amministrativo individuare il soggetto che svolgerà le funzioni di Presidente dell'OdV. In mancanza di idonea determinazione, i componenti dell'OdV eleggeranno fra di loro a maggioranza il Presidente. In caso di assenza o di impedimento di qualsiasi genere del Presidente, le sue funzioni saranno esercitate dal componente più anziano dell'OdV.

La remunerazione spettante ai componenti dell'OdV è stabilita dall'Organo Amministrativo all'atto della nomina. Lo stesso organo Amministrativo metterà altresì annualmente a disposizione dell'Organismo di Vigilanza una idonea dotazione di risorse finanziarie, da utilizzarsi esclusivamente per l'espletamento delle proprie funzioni, e con obbligo di rendiconto annuale all'organo gestorio.

c. Ineleggibilità e decadenza

E' causa di ineleggibilità alla carica di membro dell'OdV, ovvero di decadenza dall'incarico già conferito, l'emissione di sentenza di condanna (anche ex art. 444 c.p.p.), pur se non passata in giudicato, per avere commesso uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, o comunque un reato che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'interdizione, anche temporanea, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese.

Sono altresì cause di decadenza dall'incarico di membro dell'OdV una situazione di conflitto di interesse con la Società, ovvero l'oggettiva impossibilità di adempiere regolarmente alle proprie funzioni (a causa ad esempio di malattie, infermità o altro), ovvero un grave inadempimento alle relative funzioni. E' infine causa di decadenza l'avere svolto le funzioni di membro dell'Organismo di Vigilanza in un ente che sia stato condannato (anche con sentenza non definitiva, ovvero ex art. 444 c.p.p.) per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, ove lo stesso sia stato commesso nel periodo in cui il soggetto ricopriva l'incarico di membro dell'Organismo di Vigilanza.

Nel caso in cui uno dei componenti dell'OdV venga a trovarsi in una situazione di decadenza dalla carica, il Presidente dell'OdV provvederà senza indugio ad informarne l'Organo Amministrativo, cui spetterà di procedere alla sua sostituzione.

2.2 Le attività di controllo dell'OdV: compiti e poteri

Le riunioni dell'OdV si tengono di regola presso la sede della Società, con cadenza almeno trimestrale; l'OdV può eseguire ispezioni, anche a sorpresa, sia presso la società che presso eventuali sedi distaccate.

L'OdV ha il compito di vigilare:

- sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei Destinatari;

- sull'efficacia ed effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, proponendo alla Società l'adozione delle modifiche rese necessarie in dipendenza di novità normative o mutamenti nell'organizzazione o nelle attività aziendali.

All'OdV sono affidati, in particolare, i seguenti poteri:

- rapportarsi con la Società (anche attraverso apposite riunioni con l'organo gestorio e con i responsabili delle funzioni interessate) per l'aggiornamento della mappatura delle Aree a rischio ed il migliore monitoraggio delle attività svolte nel loro ambito. A tal fine, l'OdV viene tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività nelle suddette aree e ha libero accesso a tutta la documentazione rilevante. All'OdV devono essere inoltre segnalate da parte dei responsabili delle funzioni aziendali, eventuali circostanze che possano esporre l'ente al rischio di reato;
- eseguire idonei controlli al fine di vigilare sull'osservanza del Modello;
- effettuare verifiche periodiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle Aree a rischio;
- in caso di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello, condurre le relative indagini interne; a tal fine l'OdV può accedere liberamente a tutte le aree e i documenti della Società per ottenere ogni informazione o dato necessario allo svolgimento dei propri compiti;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti per il rispetto del Modello e aggiornare la lista di informazioni che devono essergli trasmesse;
- controllare la produzione e la regolare archiviazione della documentazione prevista nelle procedure interne;
- prendere contatti con i responsabili delle diverse funzioni al fine di garantire la concreta attuazione del Modello (formazione del personale, provvedimenti disciplinari, definizione di clausole contrattuali da sottoporre ai partner, ecc.);
- proporre alla direzione aziendale iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello;
- fornire ai Destinatari eventuali istruzioni, chiarimenti e interpretazioni sulle disposizioni del Modello e sulla loro corretta attuazione;
- proporre all'organo amministrativo la richiesta di consulenze esterne su tematiche specifiche, nel caso in cui se ne ravvisi la necessità;
- verificare le necessità di aggiornamento del Modello, a seguito di modifiche normative o dell'organizzazione aziendale, e darne tempestiva comunicazione alla Società.

2.3 Segnalazioni e obblighi informativi

a. Segnalazioni da parte di esponenti dell'ente o di terzi

I Destinatari dovranno trasmettere all'OdV tutta la documentazione richiesta dall'Organismo o prescritta nelle procedure interne e, in genere, nel presente Modello, nonché ogni altra informazione - anche proveniente da terzi - attinente l'attuazione del Modello.

I Destinatari hanno l'obbligo di segnalare all'OdV eventuali condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto o comunque in violazione del Modello o del Codice Etico della Società, attraverso il canale Whistleblowing di cui al paragrafo 1.6.

b. Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali

In aggiunta a quanto previsto al precedente punto a), devono essere obbligatoriamente ed immediatamente trasmessi all'OdV:

- i provvedimenti e/o notizie e/o informazioni provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra pubblica autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati di cui al D. Lgs. 231/2001, salvo espresso divieto imposto in tal senso dall'autorità giudiziaria;
- i provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria emessi nei confronti dei dipendenti, amministratori o collaboratori della Società che abbiano ad oggetto reati previsti dal Decreto;
- le notizie in merito alla richiesta ed utilizzo da parte della Società di erogazioni pubbliche di qualsiasi genere;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari azionati e alle eventuali sanzioni irrogate, se relativi a fatti od atti che possano anche astrattamente configurare una violazione del Modello, ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti, in ogni caso corredati dalle relative motivazioni;

c. Canali di comunicazione e trattamento delle informazioni ricevute

Ferma l'istituzione del canale Whistleblowing per le segnalazioni di cui sub a), le informazioni di cui al punto b) dovranno essere trasmesse all'OdV attraverso un apposito indirizzo e-mail e dovranno essere trattate nel rispetto della riservatezza dell'identità dei segnalanti e dei contenuti della segnalazione (fatti salvi gli obblighi di legge e/o eventuali richieste dell'Autorità Giudiziaria).

2.4 Linee di report

L'OdV dovrà riferire all'Organo Amministrativo e all'Organo di Controllo (ove presente) in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità, predisponendo a tal fine per i predetti organi:

- un rapporto scritto annuale relativo all'attività svolta (indicando in particolare le verifiche e gli specifici controlli effettuati e l'esito degli stessi, le eventuali necessità di aggiornamento della mappatura delle Aree a rischio, le eventuali necessità di aggiornamento del Modello, ecc.);
- immediatamente, una segnalazione relativa a situazioni gravi e straordinarie (quali, ad esempio, l'emersione di particolari carenze del Modello, ovvero ipotesi di violazioni delle procedure previste che possano anche in astratto originare una responsabilità amministrativa in capo all'ente, ecc.).

L'Organo Amministrativo della Società e l'Organo di Controllo (ove presente) potranno convocare in ogni momento l'OdV per riferire in merito al funzionamento del Modello, ai risultati dell'attività di vigilanza, ovvero a specifiche situazioni; lo stesso OdV potrà inoltrare richiesta di un incontro ai predetti organi, ove nell'esercizio dei propri poteri di vigilanza rilevi particolari criticità che richiedano un esame immediato da parte di essi.

L'OdV dovrà verbalizzare per iscritto le attività di verifica di volta in volta poste in essere; i verbali devono essere conservati agli atti dell'Organismo stesso, a disposizione per qualsiasi eventuale verifica, anche ad opera di pubbliche autorità.

2.5 Verifiche sull'adeguatezza e diffusione del Modello

L'OdV ha anche il compito di assoggettare il Modello a periodiche verifiche circa il suo effettivo funzionamento e la sua adeguatezza a prevenire la commissione dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001.

L'OdV sarà libero di stabilire le modalità di svolgimento di tali verifiche.

L'OdV dovrà inoltre procedere, anche mediante controlli a campione, a verificare l'effettiva conoscenza da parte del personale delle ipotesi di reato previste dal Decreto e delle prescrizioni contenute nel Modello.

L'OdV dovrà infine monitorare costantemente la realtà normativa e le evoluzioni dell'organizzazione aziendale, al fine di verificare l'impatto di tali evoluzioni o di eventuali interventi legislativi sui contenuti del Modello.

PARTE SPECIALE

1. INTRODUZIONE

Questa sezione del Modello (di seguito, anche la **"Parte Speciale"**) contiene una descrizione dei reati ritenuti astrattamente configurabili in relazione all'attività svolta dalla Società, l'individuazione delle aree aziendali in cui tali illeciti potrebbero verificarsi e la formalizzazione dei principi generali ed operativi di comportamento volti ad evitare la commissione dei predetti reati.

Tenuto conto delle attività svolte dalla Società e sulla base dell'analisi dei rischi effettuata, si è deciso di trattare nella Parte Speciale i reati nei confronti della Pubblica Amministrazione, quelli societari, i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, i reati informatici, i delitti contro l'industria e il commercio, i reati in materia di diritto d'autore, i reati di omicidio colposo e lesioni colpose commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, alcuni reati ambientali, i reati in materia di immigrazione clandestina, il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, i reati tributari, i reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e di trasferimento fraudolento di valori e il reato di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici.

Il Decreto contempla anche una serie di altre fattispecie che non verranno trattate nel Modello, in quanto Vietti ritiene che il rischio di commissione di tali illeciti sia assolutamente remoto.

Si tratta in particolare delle seguenti ipotesi criminose:

- delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter);
- falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis);
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1);
- delitti contro la personalità individuale: reati concernenti la riduzione in schiavitù, la prostituzione e pornografia minorile, l'adescamento di minori (art. 25-quinquies);
- abusi di mercato (art. 25-sexies);
- reati transnazionali (reati di associazione per delinquere, quando abbiano connotati di transnazionalità ai sensi della legge 16/3/2006 n. 146);
- i reati di trasporto o ingresso illegale di stranieri nel territorio dello Stato di cui all'art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter del D.Lgs. 25/7/1998, n. 286 (art. 25-duodecies, comma 1-bis).
- reato di cd. "negazionismo", di cui all'art. 604 bis, comma 3 c.p. (in precedenza art. 3, comma 3-bis, della legge 13/10/1975, n. 654 - art. 25-terdecies);
- reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies);
- reati in tema di contrabbando.

- il reato di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare di cui alla Direttiva UE 2019/2121
- altri reati in materia di beni culturali.

Vietti si impegna ad integrare e modificare il Modello qualora in futuro, in dipendenza di mutamenti dell'attività svolta o della stessa realtà aziendale, dovesse emergere il rischio di commissione dei predetti crimini ora esclusi dalla trattazione. Fermo restando quanto sopra, si precisa che la Società condanna comunque fermamente tutte le ipotesi criminose sopra elencate.

2. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

2.1 DESCRIZIONE DEI REATI (ARTT. 24, 25, 25-DECIES DEL DECRETO)

Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)

Il reato viene integrato qualora, dopo avere ricevuto finanziamenti, contributi o sovvenzioni da parte dello Stato italiano, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea, non si procede all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi di pubblico interesse cui erano destinate. La condotta consiste nell'avere distratto, anche parzialmente, il denaro percepito, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta; si ritiene sanzionabile anche la mancata utilizzazione delle somme ricevute. Il reato può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengono destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

> **Esempio**: la Società, una volta ricevuti finanziamenti OCM per determinati investimenti, destina le somme ricevute ad altre finalità.

Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.)

La fattispecie ricorre nel caso in cui il soggetto agente - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - ottiene, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

Diversamente che nel reato di malversazione (316-bis), non rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, in quanto il reato si consuma al momento della indebita percezione dei contributi pubblici erogati.
Il reato si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

> **Esempio**: Il soggetto (dipendente o apicale) preposto alla compilazione della domanda, al fine di far ottenere un finanziamento OCM alla Società, attesta falsamente il possesso di determinati requisiti in capo alla stessa.

Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)

Questa ipotesi di truffa ricorre quando, per realizzare un ingiusto profitto, sono posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Esempio: al fine di ottenere un'autorizzazione per la costruzione di una nuova cantina, si forniscono alla P.A. informazioni non veritiere supportate da documentazione artefatta

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Questa circostanza aggravante è integrata quando la truffa è posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche; si contraddistingue quindi per l'oggetto specifico dell'attività illecita: contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni di carattere pubblico.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

L'illecito si configura nell'ipotesi in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi.

Esempio: una volta ottenuto un finanziamento, l'amministratore o un dipendente viola il sistema informatico al fine di inserire rendicontazioni per importi superiori a quelli effettivamente spesi.

Concussione (art. 317 c.p.)

La fattispecie si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio[1], abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o

[1] Al fine di una migliore comprensione delle tipologie di reato qui considerate, si riportano di seguito le definizioni di "Pubblico Ufficiale" e di "Persona incaricata di pubblico servizio" così come definite dal Codice Penale.

Pubblico Ufficiale (art. 357 c.p.)
«*Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione, o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi*».

Persona incaricata di un pubblico servizio (art. 358 c.p.)
«*Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica*

altre utilità non dovutegli. Trattandosi di fattispecie propria, che può essere posta in essere solo da chi rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio, il reato in questione è in realtà configurabile in capo alla Società e ai suoi apicali o dipendenti solo a titolo di concorso.

Esempio: un dipendente della Società concorre nell'operato del pubblico ufficiale che, approfittando della sua qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che, da tale comportamento, derivi in qualche modo un vantaggio per la società).

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

La norma punisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce un altro soggetto a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità.
La fattispecie assume concreta rilevanza ai fini della Responsabilità Amministrativa delle Società, in quanto di tale condotta criminosa risponde, a differenza del passato, anche il privato che dà o promette denaro o altra utilità.

Esempio: un pubblico ufficiale addetto al rilascio di autorizzazioni edilizie, abusando dei propri poteri (es. minacciando difficoltà burocratiche e tempi particolarmente lunghi), induce il funzionario della Società al pagamento di una somma di danaro a proprio favore prospettando una rapida concessione dell'autorizzazione richiesta, ad esempio per la costruzione di una nuova cantina.

Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318 e 319 c.p.)

La norma punisce la condotta del pubblico ufficiale che riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente).
L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza - corruzione per un atto d'ufficio), sia in un atto contrario ai suoi doveri (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio).
L'illecito in questione si differenzia dalla concussione e dalla induzione indebita di cui all'art. 319-quater c.p., dove il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del

funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materia

pubblico servizio, mentre nel reato *de quo* tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco.

Esempio: un funzionario della Società si accorda con un pubblico ufficiale per ottenere un finanziamento pubblico non spettante in cambio della dazione di una somma di denaro.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

La fattispecie si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzata. E' sufficiente per l'integrazione del reato la semplice offerta o promessa, purché sia caratterizzata da adeguata serietà e sia in grado di turbare psicologicamente il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio così da far sorgere il pericolo che lo stesso accetti l'offerta o la promessa.

Esempio: un dipendente della Società offre al pubblico ufficiale una somma di denaro in cambio della concessione di un trattamento di favore ad esempio per un'autorizzazione edilizia, e il pubblico ufficiale rifiuta l'offerta avanzata.

Peculato (art. 314 comma 1 c.p.), indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.), peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.),

Le fattispecie indicate possono configurare la responsabilità amministrativa della Società qualora il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione Europea.
Si tratta di reati propri, ovvero che possono essere commessi solo dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio e che possono comportare la responsabilità 231 qualora il soggetto apicale o sottoposto concorra nella condotta illecita di tali soggetti.

L'art. 314 c.p. ("peculato") punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso di denaro o di altra cosa mobile appartenente alla PA, se ne appropria ovvero lo distrae a profitto proprio o di altri.

L'art. 314-bis c.p. (cd. "peculato per distrazione") punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità ed intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto.

Questa fattispecie è stata introdotta dalla L.8/8/2024 n. 112, a seguito dell'abrogazione del reato di abuso d'ufficio (vecchio art. 323 c.p.).

Si ha invece "peculato mediante profitto dell'errore altrui" (art. 316 c.p.) nel caso in cui tali soggetti, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, ricevano o ritengano indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità.

> **Esempio**: Il reato può ricorrere, ad esempio, quando un apicale o un dipendente, per favorire la Società, istiga o aiuta concretamente il pubblico funzionario europeo a distrarre somme di denaro pubbliche a proprio profitto.

Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e degli Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

Le disposizioni degli artt. da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, c.p., si applicano anche a membri delle Istituzioni comunitarie europee, nonché ai funzionari delle stesse e dell'intera struttura amministrativa comunitaria, e alle persone comandate presso la Comunità con particolari funzioni o addette ad enti previsti dai Trattati. Le stesse disposizioni si applicano anche alle persone che nell'ambito degli Stati membri dell'Unione Europea svolgono attività corrispondenti a quelle che nel nostro ordinamento sono svolte da pubblici ufficiali o da incaricati di un pubblico servizio.

Inoltre, l'art. 322-bis c.p. incrimina anche l'offerta o promessa di denaro o altra utilità «*a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri* [diversi da quelli dell'Unione Europea, n.d.r.] *o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali*».

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

La legge 9/1/2019 n. 3 ha introdotto nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità 231 degli enti, il reato di "traffico di influenze illecite".

Il legislatore ha voluto punire le condotte prodromiche rispetto agli accordi corruttivi, anticipando così la tutela rispetto a quella realizzata mediante i reati di corruzione e punendo condotte pericolose per i beni giuridici offesi dalla conclusione ed esecuzione di accordi corruttivi.

La norma punisce la condotta di chi, al di fuori delle ipotesi di concorso nei reati di corruzione, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno dei soggetti di cui all'art. 322-bis c.p., indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità come prezzo della propria mediazione illecita verso tali soggetti, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

In precedenza, la norma si applicava anche alle ipotesi di millanteria, mentre la recente Legge 114 del 9/8/2024 (in vigore dal successivo 25 agosto) restringe il campo allo sfruttamento di relazioni "esistenti" e non più a quelle solamente "asserite".

Viene punito sia "l'intermediario", sia il "finanziatore", ovvero chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

> **Esempio**: un dipendente della Società, vantando relazioni con un pubblico funzionario, si fa consegnare dall'Amministratore Unico una somma di denaro quale prezzo della propria intermediazione volta ad ottenere, dal predetto funzionario, una facilitazione in un procedimento ispettivo.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato emerge quando la società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

> **Esempio**: un dipendente della Società corrompe un Giudice al fine di ottenere una sentenza favorevole

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

Il reato punisce la condotta di chi, con violenza o minaccia, con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni false la persona chiamata a rendere davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere.
Soggetto passivo del reato è soltanto chi, chiamato davanti all'autorità giudiziaria (giudice o pubblico ministero) a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, ha la facoltà di non rispondere ai sensi della normativa processuale.
Ai fini dell'integrazione del, è necessario che si verifichi l'evento previsto, ovvero che il soggetto indotto rinunci effettivamente a rendere dichiarazioni o renda effettivamente dichiarazioni false all'Autorità Giudiziaria.
Si tratta di reato a carattere sussidiario, essendo inserita la clausola di riserva a favore di reati più gravi (ad esempio, qualora ne ricorrano tutti i presupposti, la corruzione in atti giudiziari prevista dall'art. 319-ter c.p.).

Esempio: un funzionario apicale della Società costringe con serie minacce un appaltatore, anch'esso indagato e interrogato dal giudice penale nell'ambito di un procedimento per reati ambientali, a rendere dichiarazioni false a vantaggio della Società.

2.2 AREE A RISCHIO

I reati sopra descritti trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione.
Considerata l'attività svolta dalla Società, vengono di seguito delineate le seguenti Aree a rischio:

1. Gestione di adempimenti amministrativi e societari (ad esempio, comunicazioni al registro delle imprese);
2. Gestione delle pratiche relative alla richiesta di concessioni, autorizzazioni, permessi da parte della PA
3. Gestione rapporti con enti pubblici (ad es. Guardia di Finanza, Agenzia Entrate, INPS, INL, ARPA) anche in occasione di verifiche ispettive;
4. Gestione adempimenti tributari, invio (anche telematico) di dichiarazioni e documentazione fiscale in genere, pagamento imposte;
5. Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali;
6. Partecipazione a procedure per l'ottenimento di contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o comunitari (dall'inoltro della domanda, all'utilizzo e relativa rendicontazione);

In aggiunta alle aree di attività a rischio sopra richiamate, che comportano rapporti diretti con la Pubblica Amministrazione, sono stati individuati ulteriori processi "strumentali", i quali, pur non comportando un contatto diretto con soggetti pubblici, possono rilevare ai fini della commissione o dell'agevolazione della commissione dei reati sopra descritti. Si tenga conto, ad esempio, che per procurarsi la provvista per corrompere, diventa indispensabile creare "fondi neri" da cui attingere; per cui divengono aree sensibili anche i seguenti processi:

7. Gestione e controllo delle risorse finanziarie, dell'attività di fatturazione e dei pagamenti
8. Gestione omaggi e spese di rappresentanza
9. Gestione delle attività di sponsorizzazione
10. Affidamento consulenze ed incarichi professionali
11. Gestione processo di selezione, assunzione e gestione del personale
12. Selezione, qualificazione e monitoraggio fornitori
13. Gestione rapporti con i clienti
14. Gestione rapporti con gli agenti
15. Gestione rapporti infragruppo

Gli Uffici e le Funzioni coinvolte nelle Aree a rischio sono specificate nell'All. 2 al Modello.

2.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

E' espressamente vietato ai destinatari che operano nelle Aree a rischio di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dagli artt. 24, 25 e 25-decies del Decreto ed illustrate nel precedente punto 2.1;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

E' fatto divieto di:

- presentare dichiarazioni non veritiere ad enti pubblici al fine di ottenere autorizzazioni o permessi;
- offrire o effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari o loro parenti, anche di amministrazioni estere;
- distribuire o ricevere omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale e dal Codice Etico. In particolare, è vietata qualsiasi forma di omaggio o regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri o a loro familiari che possa influenzare l'indipendenza di giudiizo o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore e devono comunque essere sempre documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche;
- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, collaborazioni, consulenze, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze di cui al punto precedente;
- effettuare prestazioni in favore dei partner contrattuali (ad esempio nell'ambito di un consorzio) che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del relativo rapporto associativo o contrattuale;
- riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni e consulenti che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi, finanziamenti pubblici o altre agevolazioni;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;

- indurre soggetti chiamati a testimoniare, a non rilasciare dichiarazioni o a rilasciare dichiarazioni false all'Autorità Giudiziaria tramite la promessa o offerta di denaro o altre utilità ovvero ricorrendo a violenza o minaccia;
- effettuare elargizioni in denaro o accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione ecc.) al fine di remunerare una mediazione illecita in favore di pubblici funzionari ed ottenere un indebito vantaggio per la Società;
- corrispondere compensi, provvigioni o commissioni a collaboratori, agenti o procacciatori in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese e non conformi all'incarico conferito;
- la misura delle provvigioni dovrà essere determinata in base a criteri di ragionevolezza e con riferimento alle condizioni e alle prassi esistenti sul mercato.

Al fine di rispettare i principi generali ed i comportamenti sopra indicati,
Vietti ha adottato un proprio Codice Etico (allegato 1) che contiene le regole di condotta approvate dall'azienda.

2.4 PRINCIPI OPERATIVI

Vietti, nello svolgimento delle attività nelle Aree a rischio, dovrà inoltre rispettare i seguenti principi operativi:
- i rapporti con i pubblici funzionari devono essere tenuti solo da soggetti a ciò autorizzati dalla Società;
- per ogni questione che comporti contatti diretti con la Pubblica Amministrazione deve essere redatta un'apposita Scheda di Evidenza, in cui descrivere, passaggio per passaggio, gli incontri tenuti con Pubblici Funzionari, i contenuti degli stessi, gli output; alla Scheda di Evidenza va allegata copia di tutta la corrispondenza intercorsa con tali Pubblici Funzionari;
- i rapporti con gli Organi Ispettivi e, in generale, con la PA devono essere gestiti con la massima integrità e correttezza;
- gli accordi di associazione con i Partner (ATI, consorzi, joint ventures) devono essere definiti per iscritto;
- gli incarichi conferiti ai collaboratori esterni e ai consulenti devono essere redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti alla Società;
- la scelta di tali collaboratori deve essere effettuata sulla base del possesso delle specifiche competenze richieste per lo svolgimento dell'incarico, di requisiti di onorabilità ed affidabilità e di preventivi scritti;
- la scelta dei fornitori e partner commerciali e finanziari deve essere effettuata sulla base di preventivi scritti e di informazioni sulla loro attendibilità commerciale e professionale anche in relazione ai requisiti di radicamento sul territorio e sostenibilità ambientale

perseguiti dalla Società (quali ad esempio protesti, procedure concorsuali, prezzi praticati, condizioni contrattuali offerte, prodotti a km zero, sostenibilità ambientale);

- l'assunzione di nuovo personale può essere effettuata anche ricorrendo all'assistenza di soggetti esterni (agenzie di lavoro interinale), e deve essere autorizzata nel rispetto delle deleghe e dei poteri conferiti;
- la selezione del personale deve avvenire sulla base di criteri oggettivi e trasparenti, garantendo la documentazione e tracciabilità dei passaggi e rispettando le procedure aziendali;
- eventuali sistemi di incentivazione economica dei dipendenti devono prevedere obiettivi e criteri di valutazione definiti, e devono essere sempre formalizzati in appositi documenti;
- ogni tipo di pagamento per conto della Società dovrà essere effettuato nel rispetto delle procedure aziendali e dei poteri conferiti con apposite procure, evitando l'utilizzo di contanti per spese superiori ai limiti di legge;
- andrà sempre verificata la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- ogni pagamento per conto della Società dovrà essere preceduto da un'adeguata verifica del prodotto o servizio acquisito da parte della funzione competente;
- eventuali accordi di sponsorizzazione dovranno prevedere importi congrui ed essere giustificati dalla promozione dell'immagine aziendale, negli ambiti territoriali in cui la Società opera;
- le sponsorizzazioni e in genere i contributi a titolo gratuito erogati dalla Società devono essere adeguatamente documentati, caratterizzati da trasparenza ed effettuati con strumenti di pagamento tracciabili, preferibilmente a mezzo bonifico bancario e sempre su conti direttamente intestati alle associazioni beneficiarie;
- dovrà essere verificata l'effettiva attuazione delle attività di sponsorizzazione concordate e la corrispondenza fra fattura e relativo contratto;
- le dichiarazioni rese a organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, agevolazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri;
- deve essere rilasciato apposito rendiconto dei finanziamenti pubblici ottenuti e del relativo utilizzo;
- ogni operazione e transazione compiuta nelle Aree a rischio (ivi compresa in particolare l'emissione di fatture, liquidazione di imposte etc.), deve essere autorizzata, registrata e verificabile anche elettronicamente;
- di ognuna di tali operazioni, e per ogni passaggio delle stesse, va tenuta idonea documentazione scritta, adeguatamente archiviata (anche con mezzi elettronici) in appositi fascicoli;
- Vietti usufruisce della collaborazione della Capogruppo Krause Group Italia per lo svolgimento dei servizi finanziari e delle attività contabili e amministrative e per la gestione delle risorse umane, secondo le condizioni previste da un apposito contratto di servizi;

- i rapporti infragruppo devono caratterizzarsi per trasparenza delle condizioni contrattuali, che devono conformarsi agli standard di settore;
- tutta la documentazione relativa ai rapporti con la società controllante deve essere correttamente archiviata e conservata;

Gli Uffici e le Funzioni coinvolte nelle Aree a rischio sono specificate nell'All. 2 al Modello

3. REATI SOCIETARI

3.1 DESCRIZIONE DEI REATI (ART. 25-TER DEL DECRETO)

False comunicazioni sociali (artt. 2621 c.c. e 2621-bis c.c.)

Il reato sanziona, ove le condotte possano indurre altri in errore, l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, come anche l'omissione di fatti materiali rilevanti sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge; il tutto in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Soggetti attivi del reato possono essere gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori (trattasi, quindi, di cd. "reato proprio"), nonché coloro che secondo l'art. 110 c.p. concorrono nel reato commesso da questi ultimi;

La condotta dei predetti soggetti deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto e può avere ad oggetto anche informazioni che riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

L'art. 2621-ter (Non punibilità per particolare tenuità), prevede che per valutare la sussistenza della "*non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p.*", il giudice deve considerare, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori in conseguenza dei fatti di cui agli artt. 2621 e 2621-bis.

> **Esempio**: il dirigente preposto alla redazione del bilancio altera le risultanze contabili della Società, al fine di ridurre le imposte sul reddito dovute dalla stessa.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti o altri artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.

In tal caso i soggetti attivi del reato sono gli amministratori e l'illecito penale si configura solo se la loro condotta ha cagionato un danno ai soci.

> **Esempio**: l'amministratore nasconde al revisore una importante perdita su crediti, impedendo all'organo di controllo di compiere i relativi accertamenti e richiedere i necessari interventi sul bilancio.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Il reato si configura quado gli amministratori, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, procedano alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o li liberino dall'obbligo di eseguire i conferimenti ancora non liberati.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori; i soci beneficiari della restituzione o della liberazione potranno comunque rispondere del reato, secondo le regole generali del concorso ex art. 110 c.p., qualora abbiano svolto un'attività di istigazione o di determinazione degli amministratori al compimento della condotta illecita.

> **Esempio**: l'amministratore rivende al socio conferente, ad un prezzo molto inferiore a quello di mercato, un bene immobile da esso conferito in società

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

Il reato punisce gli amministratori che procedano alla ripartizione di utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva; allo stesso modo viene punita la ripartizione delle riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Anche in tal caso soggetti attivi del reato sono gli amministratori, ma i soci possono concorrervi.

Se gli utili vengono restituiti o le riserve ricostruite prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio il reato si estingue.

> **Esempio**: l'amministratore procede alla distribuzione di acconti su utili non effettivamente conseguiti dalla società.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

La fattispecie punisce l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali proprie o della società controllante, ove tali condotte siano poste in essere fuori dei casi consentiti dalla legge e provochino una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Anche in tal caso soggetti attivi del reato sono gli amministratori, e il reato si estingue se il capitale sociale o le riserve vengono ricostituite prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativamente al quale cui è stata posta in essere la condotta.

> **Esempio**: la Società acquista, al di fuori dei casi consentiti dalla legge, anche per il tramite di interposta persona, azioni o quote della società controllante.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

L'ipotesi criminosa sanziona il compimento di operazioni straordinarie di riduzione del capitale sociale o di fusione o scissione, che siano poste in essere in violazione delle norme a tutela dei creditori e cagionino danno ai medesimi.

Soggetti attivi del reato sono ancora gli amministratori.

Anche in tale ipotesi può aversi estinzione del reato se prima del giudizio i creditori vengono risarciti.

Esempio: l'amministratore, dichiarando falsamente l'assenza di opposizioni dei creditori in sede di stipula dell'atto di riduzione del capitale, procede con l'operazione, liberando i soci da eventuali conferimenti ancora da eseguire e riducendo così la garanzia patrimoniale a tutela dei creditori medesimi

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Tale reato punisce la formazione o l'aumento fittizio del capitale sociale che avvengano:

- mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;
- mediante sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- mediante una rilevante sopravvalutazione dei conferimenti di beni in natura e crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori e i soci conferenti.

Esempio: la Società, per accedere a un finanziamento bancario, delibera un aumento di capitale a fronte del conferimento di un immobile il cui valore l'amministratore sa essere inferiore all'importo dell'aumento di capitale.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato presuppone che la società dia in stato di liquidazione, e si configura qualora vengono ripartiti beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, così cagionando un danno ai creditori.
Soggetti attivi del reato sono i liquidatori;
Se il danno ai creditori viene integralmente risarcito prima del giudizio il reato si estingue.

Esempio: i liquidatori della Società, pur conoscendo l'esistenza di creditori non soddisfatti, omettono di indicare i relativi crediti nel bilancio finale di liquidazione e procedono alla ripartizione fra i soci dei beni sociali residui

Corruzione fra privati (art. 2635 comma 3 c.c.)

L'art. 2635 comma 3 sanziona la condotta di chi dà o promette denaro o altra utilità non dovuti ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, o a chi è sottoposto alla loro direzione o vigilanza, affinché compiano od omettano atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.
La condotta idonea a far sorgere una responsabilità amministrativa a carico della Società ex D.Lgs. 231/2001, è solo quella del soggetto corruttore (comma 3) e non quella del soggetto corrotto (comma 1).
Il reato è procedibile d'ufficio e per la configurazione del reato è necessario che la condotta illecita sia supportata da un semplice dolo generico e non costituisca più grave reato.

Esempio: l'amministratore della società consegna o promette denaro o altra utilità (ad esempio, promesse di assunzione) all'amministratore di un fornitore per ottenere la fornitura di beni a prezzi inferiori a quelli di mercato.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis comma 1 c.c.)

La fattispecie, come per il caso della corruzione, rileva ai fini della responsabilità amministrativa della società solo per i soggetti corruttori.
La norma punisce l'offerta o promessa di denaro o altra utilità non dovuti ai soggetti apicali (gli stessi descritti al comma 1 dell'art. 2635 cod. civ.) o aventi funzioni direttive in società o enti privati, che sia finalizzata al compimento o alla omissione di un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, quando l'offerta o la promessa non sia accettata.

Esempio: il reato si configura nelle stesse circostanze dell'esempio precedente, con la differenza che il soggetto corruttore viene punito anche nel caso in cui l'offerta illecita non sia accettata.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Il reato si configura allorquando si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.
Si tratta in tal caso di un reato "comune", che può quindi essere commesso da chiunque ponga in essere la condotta criminosa appena descritta.

Esempio: l'amministratore, falsificando la documentazione rilevante, induce l'assemblea dei soci ad approvare il compimento di un'operazione straordinaria da cui discende la maturazione di un premio di risultato in favore dell' amministratore stesso.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La norma punisce chi diffonde notizie false, pone in essere operazioni simulate, o commette altri atti fraudolenti che possono in concreto provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato.
L'illecito si configura anche qualora i fatti sopra descritti siano posti in essere in modo da incidere significativamente sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019

La fattispecie è prevista dall'art. 54 del D.L. 19/2023 e punisce chi, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato necessario per attestare il regolare

adempimento degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della fusione, formi documenti in tutto o in parte falsi, alteri documenti veri, renda dichiarazioni false oppure ometta informazioni rilevanti.

NOTA: Con riferimento ai reati societari, il presente Modello non prende in considerazione, e pertanto nemmeno illustra, gli illeciti che si ritengono neppure astrattamente configurabili in capo a Vietti e in particolare i reati di false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.), di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.) e di omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.), in quanto previsti per le sole società quotate o comunque soggette al controllo delle autorità pubbliche di vigilanza.

3.2 AREE A RISCHIO

In relazione alle fattispecie di reato sopra descritte e all'attività svolta da Vietti, vengono di seguito delineate le seguenti Aree a rischio:

1. predisposizione di ogni tipo di comunicazione sociale diretta agli organi sociali, ai soci ed in genere al pubblico ed afferente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria di Vietti;
2. tenuta della contabilità, raccolta e comunicazione di tutti i dati idonei ad influire sul valore delle poste di bilancio;
3. approvazione del bilancio;
4. distribuzione di utili ai soci;
5. gestione e controllo delle risorse finanziarie, dell'attività di fatturazione e dei pagamenti;
6. gestione dell'attività degli organi sociali;
7. assistenza e collaborazione nelle attività di controllo e revisione contabile;
8. operazioni straordinarie;
9. gestione rapporti infragruppo;
10. selezione, qualificazione e monitoraggio fornitori;
11. acquisti di beni e servizi e gestione rapporti con i fornitori;
12. gestione rapporti con i clienti;
13. gestione rapporti con gli agenti.

Gli Uffici e le Funzioni coinvolte nelle Aree a rischio sono specificate nell'Allegato 2 al Modello.

3.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari dovranno:

- rispettare le disposizioni legislative e regolamentari italiane e comunitarie applicabili in tema di gestione amministrativa, contabile e finanziaria delle società;

- dotare la Società di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili nel rispetto dell'art. 2086 c.c.;
- rispettare le prescrizioni del Codice Etico di Vietti.

Con specifico riferimento alle singole fattispecie di reati societari, è fatto obbligo ai Destinatari di rispettare i seguenti principi generali:

- Fornire ai soci, ai creditori ed al pubblico in genere una informazione veritiera sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, garantendo la regolare tenuta della contabilità, la corretta formazione del bilancio e delle ulteriori situazioni contabili periodiche, delle annesse relazioni e di tutte le altre comunicazioni sociali, oltreché una costante attività di verifica e controllo su tale documentazione.
  In particolare, è fatto espressamente divieto a tutti i Destinatari del Modello di:
  - predisporre e trasmettere per la redazione del bilancio o delle altre comunicazioni sociali documenti falsi, lacunosi, o in ogni caso non rispondenti alla realtà;
  - omettere la comunicazione di dati o altre informazioni rilevanti ove questa sia imposta da disposizioni di legge o regolamento o dalle procedure aziendali interne;
  - istigare o determinare l'eventuale organo di controllo o l'incaricato della revisione contabile a fornire false attestazioni o ad omettere informazioni rilevanti in merito alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Vietti.
- Garantire il rispetto delle norme legislative poste a tutela dell'integrità del capitale sociale. A tale riguardo è fatto espresso divieto a tutti i Destinatari di porre in essere operazioni che possano alterare illegittimamente l'ammontare del capitale sociale, in modo da ridurre la garanzia da esso rappresentata sociale nei confronti dei creditori e dei terzi.
- Porre in essere operazioni straordinarie per conto della Società solo nel rispetto delle disposizioni di legge e senza creare danno ai soci della Società, ai creditori o ai terzi.
- Garantire il regolare svolgimento delle attività della Società, collaborando ed agevolando le attività dell'eventuale organo di controllo e dell'incaricato della revisione legale, ed assicurando il corretto funzionamento degli organi sociali, fornendo a tutti gli interessati informazioni veritiere e corrette sull'andamento della Società e le operazioni da compiere.
- Agire nel rispetto dei principi di lealtà, correttezza e trasparenza, evitando di alterare i normali rapporti negoziali con soggetti terzi, clienti, fornitori o partner contrattuali in genere.

3.4 PRINCIPI OPERATIVI

Lo svolgimento delle attività di Vietti nell'ambito delle Aree a rischio dovrà inoltre conformarsi ai seguenti principi operativi:

- occorrerà rispettare, per quanto possibile, il principio di separazione di funzioni, in modo da coinvolgere più di un soggetto nella gestione di ciascun processo rilevante nelle Aree a Rischio;

- i poteri di rappresentanza della Società devono essere conferiti con apposite procure, essere coerenti con le funzioni svolte dal procuratore ed essere oggetto di pubblicità nelle forme previste dalla legge;
- la Società viene affiancata dagli uffici della controllante Krause Group Italia S.r.l., attraverso un apposito contratto di servizi per fornire supporto nell'ambito della gestione amministrativo-contabile e per l'interfaccia con i consulenti esterni;
- i rapporti infragruppo devono caratterizzarsi per trasparenza delle condizioni contrattuali, che devono conformarsi agli standard di settore;
- i dati, le informazioni ed in genere la documentazione necessaria alla formazione del bilancio dovranno essere archiviati in modo tale da consentire lo svolgimento dei necessari controlli da parte dei Soci e degli organi sociali a ciò deputati;
- andrà sottoscritta una dichiarazione di veridicità e completezza dei dati e delle informazioni contabili trasmesse dai responsabili delle funzioni aziendali competenti agli organi sociali e ai consulenti fiscali;
- i documenti afferenti gli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni degli organi sociali, ivi compresi in particolare la bozza di bilancio e la documentazione annessa, ovvero i documenti previsti dalla legge per l'attuazione di operazioni straordinarie, dovranno essere sempre messi a disposizione di tutti coloro che hanno titolo per partecipare alle riunioni con congruo anticipo;
- dovrà essere prevista almeno una riunione annuale fra l'organo amministrativo, l'OdV e l'organo di controllo, se nominato, per la verifica delle attività di monitoraggio sul rispetto del presente Modello e del rispetto della disciplina normativa in tema di amministrazione e controllo delle società;
- qualora sia progettata la realizzazione di operazioni straordinarie (ad esempio, operazioni sul capitale, fusioni, scissioni e trasformazioni, distribuzioni di riserve tra i soci), con congruo anticipo rispetto alla data fissata per l'assunzione della relativa delibera assembleare, l'organo amministrativo dovrà fornire alla Società di revisione ed all'OdV, nonché all'organo di controllo, se nominato, una informativa in merito alle ragioni giustificatrici ed alle modalità attuative dell'operazione;
- qualora determinate operazioni necessitino dell'effettuazione di una perizia di stima su beni oggetto di conferimento, o comunque ricompresi nel patrimonio sociale, l'organo amministrativo dovrà controllarne le risultanze, ed informare immediatamente la Società di revisione e l'OdV, nonché l'organo di controllo, se nominato, qualora emergano rilevanti scostamenti o irregolarità;
- i soggetti che intervengono nel procedimento di stima devono attenersi al rispetto del principio di ragionevolezza ed esporre con chiarezza i parametri di valutazione seguiti, fornendo ogni informazione complementare che sia necessaria a garantire la veridicità del documento e la verificabilità dei passaggi seguiti;
- nessun soggetto terzo potrà essere ammesso a partecipare all'Assemblea dei Soci, ad eccezione di coloro che siano muniti di apposita e legittima delega da parte dei Soci;

- la scelta dei fornitori e partner commerciali e finanziari deve essere effettuata sulla base di preventivi scritti e di informazioni sulla loro attendibilità commerciale e professionale anche in relazione ai requisiti di radicamento sul territorio e sostenibilità ambientale perseguiti dalla Società (quali ad esempio protesti, procedure concorsuali, prezzi praticati, condizioni contrattuali offerte, sostenibilità ambientale);
- i rapporti con fornitori e partner contrattuali andranno costantemente monitorati, con l'obbligo di segnalazione delle relative criticità e registrazione delle stesse ai fini della qualificazione del fornitore;
- tutti i contratti con fornitori, consulenti e partner contrattuali devono essere correttamente archiviati al fine di poterli esibire a richiesta dell'OdV e di chiunque altro ne faccia legittimamente richiesta;
- nella gestione del magazzino dovrà essere programmata una verifica a campione sulla corrispondenza tra le giacenze fisiche e le risultanze dei registri vitivinicoli e dei libri contabili;
- occorrerà evitare di distribuire o ricevere omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale e dal Codice Etico. In particolare, è vietata qualsiasi forma di omaggio o regalo ai partner contrattuali della Società volto ad alterare indebitamente i normali rapporti contrattuali. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore e devono comunque essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche;
- la misura delle provvigioni degli agenti dovrà essere determinata in base a criteri di ragionevolezza e con riferimento alle condizioni e alle prassi esistenti sul mercato;
- eventuali accordi di sponsorizzazione dovranno prevedere importi congrui ed essere giustificati dalla promozione dell'immagine aziendale, negli ambiti territoriali in cui la Società opera;
- le sponsorizzazioni e in genere i contributi a titolo gratuito erogati dalla Società devono essere adeguatamente documentati, caratterizzati da trasparenza ed effettuati con strumenti di pagamento tracciabili, preferibilmente a mezzo bonifico bancario e sempre su conti direttamente intestati alle associazioni beneficiarie;
- dovrà essere verificata l'effettiva attuazione delle attività di sponsorizzazione concordate e la corrispondenza fra fattura e relativo contratto;
- andrà sempre verificata la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- ogni pagamento per conto della Società dovrà essere preceduto da un'adeguata verifica del prodotto o servizio acquisito da parte della funzione competente;
- non potranno essere effettuate operazioni per conto della Società utilizzando conti intestati all'amministratore o ai soci;
- i pagamenti verso soggetti terzi dovranno essere autorizzati e/o disposti da soggetto diverso rispetto a chi ha negoziato il relativo accordo;

- i soggetti abilitati ad operare sui conti della Società dovranno essere adeguatamente individuati, anche con riferimento alle specifiche mansioni ad essi attribuite;
- ogni tipo di pagamento per conto della Società dovrà essere effettuato dai soggetti autorizzati nel rispetto dei poteri conferiti con apposite procure, attraverso intermediari abilitati, evitando l'utilizzo di contanti, salvo che per importi non significativi, e comunque nei limiti di legge;
- tutta la documentazione relativa ai rapporti con le società controllanti o controllate deve essere correttamente archiviata e conservata al fine di poterla esibire a domanda dell'OdV e di chiunque altro ne faccia legittimamente richiesta;
- ogni operazione e transazione compiuta nelle Aree a rischio, deve essere autorizzata, registrata ed archiviata, anche elettronicamente, in modo da garantirne la verificabilità da parte delle funzioni aziendali a ciò preposte e dell'Organismo di Vigilanza.

4. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO

4.1 DESCRIZIONE DEI REATI (ART. 25-OCTIES E 25-OCTIES 1)

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Il reato si configura quando un soggetto, fuori dei casi di concorso nel reato, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto.
Affinché sia configurabile il reato di ricettazione è quindi necessaria la commissione di un delitto-presupposto, dal quale provengono il denaro o le cose ricettate.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

La norma punisce il soggetto che, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce (ad es. attraverso il versamento delle banconote presso una banca e un successivo prelevamento) o trasferisce (tramite il compimento di negozi giuridici) denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

La fattispecie in esame è configurata dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato e delle ipotesi previste dagli articoli 648 (ricettazione) e 648-bis (riciclaggio), impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.
La norma si applica soltanto a chi non sia già compartecipe del reato principale ovvero non sia imputabile a titolo di ricettazione o riciclaggio e punisce la condotta di chi investe capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie.

> **Esempio**: la Società riceve un finanziamento da parte di un soggetto che dispone delle somme oggetto di erogazione a causa di precedenti attività illecite note all'amministratore.

Autoriciclaggio (Art. 648-ter 1 c.p.)

La norma sanziona la condotta di chi, "a*vendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa*." A differenza dei reati sopra descritti, la norma intende punire l'attività di occultamento di proventi derivanti da crimini propri.

Esempio: la Società reimpiega a suo vantaggio somme derivanti da un reato tributario commesso in passato. Perché si abbia reato, è necessario voler nascondere la provenienza delittuosa delle somme.

4.2 AREE A RISCHIO

In relazione alle fattispecie di reato sopra descritte e all'attività svolta da Vietti, possono individuarsi le seguenti Aree a rischio:

1. gestione e controllo delle risorse finanziarie, dell'attività di fatturazione e dei pagamenti;
2. selezione, qualificazione e monitoraggio fornitori;
3. acquisti di beni e servizi e gestione dei rapporti con i fornitori;
4. gestione rapporti infragruppo;
5. progettazione ed attuazione di partnership e operazioni straordinarie con soggetti terzi;
6. gestione delle attività di sponsorizzazione.

Gli Uffici e le Funzioni coinvolte nelle Aree a rischio sono specificate nell'Allegato 2 al Modello.

4.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari dovranno rispettare, oltre ai principi previsti nel presente Modello e alle procedure aziendali interne:

- le disposizioni legislative e regolamentari italiane e comunitarie in tema di contrasto ai crimini di ricettazione, riciclaggio e alla criminalità organizzata;
- le prescrizioni del Codice Etico di Vietti.

In particolare, ai Destinatari è fatto espresso divieto di:

- acquistare, o comunque utilizzare in qualsiasi modo, in attività economiche o finanziarie, denaro o altre cose provenienti da delitto, ovvero occultarle sottraendole ai controlli delle autorità preposte;
- compiere qualsiasi operazione o atto negoziale su denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita, allo scopo di consentirne il riutilizzo, o comunque di intralciare l'accertamento da parte dell'Autorità Giudiziaria della provenienza delittuosa degli stessi.

4.4 PRINCIPI OPERATIVI

Coloro che operano per conto di Vietti dovranno inoltre rispettare i seguenti principi operativi:

- la scelta dei fornitori e partner commerciali e finanziari deve essere effettuata sulla base di preventivi scritti e di informazioni sulla loro attendibilità commerciale e professionale anche in relazione ai requisiti di radicamento sul territorio e sostenibilità ambientale perseguiti dalla Società (quali ad esempio protesti, procedure concorsuali, prezzi praticati, condizioni contrattuali offerte, sostenibilità ambientale);

- dovrà sempre essere controllata la merce in entrata e la corrispondenza fra quanto ricevuto dal magazzino e quanto indicato nelle fatture e nei DDT per autorizzare i pagamenti
- dovranno essere evitati rapporti con soggetti operanti, anche in parte, in Stati segnalati dalla Banca d'Italia ovvero identificati dall'UIF o dalla BCE o da altri organismi sovranazionali operanti nell'antiriciclaggio e nella lotta al terrorismo;
- gli accordi di partnership potranno avvenire solo con partner adeguatamente selezionati, dovranno essere stipulati per iscritto da soggetti muniti dei relativi poteri, e la relativa documentazione andrà adeguatamente archiviata;
- dovranno essere evitati acquisti di partecipazioni, aziende, rami di aziende e in genere investimenti che non abbiano alcuna attinenza con le attività aziendali;
- la nomina di nuovi consulenti deve essere autorizzata secondo le procedure interne e motivata con riferimento specifico alle necessità operative della Società e ai requisiti di professionalità ed affidabilità;
- occorre evitare che nei rapporti con soggetti terzi i processi siano gestiti in autonomia da un solo soggetto; in particolare, dovranno essere affidate a responsabili diversi le fasi di negoziazione e di stipula dei relativi accordi;
- eventuali accordi di sponsorizzazione dovranno prevedere importi congrui ed essere giustificati dalla promozione dell'immagine aziendale, negli ambiti territoriali in cui la Società opera;
- le sponsorizzazioni e in genere i contributi a titolo gratuito erogati dalla Società devono essere adeguatamente documentati, caratterizzati da trasparenza ed effettuati con strumenti di pagamento tracciabili, preferibilmente a mezzo bonifico bancario e sempre su conti direttamente intestati alle associazioni beneficiarie;
- dovrà essere verificata l'effettiva attuazione delle attività di sponsorizzazione concordate e la corrispondenza fra fattura e relativo contratto;
- occorrerà evitare di distribuire o ricevere omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale e dal Codice Etico. In particolare, è vietata qualsiasi forma di omaggio o regalo ai partner contrattuali della Società volto ad alterare indebitamente i normali rapporti contrattuali. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore e devono comunque essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche;
- andrà sempre verificata la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- ogni pagamento per conto della Società dovrà essere preceduto da un'adeguata verifica del prodotto o servizio acquisito da parte della funzione competente;
- i pagamenti verso soggetti terzi dovranno essere autorizzati e/o disposti da soggetto diverso rispetto a chi ha negoziato il relativo accordo;
- ogni tipo di pagamento per conto della Società dovrà essere effettuato da soggetti autorizzati e nel rispetto dei poteri conferiti con apposite procure, attraverso intermediari abilitati, evitando l'utilizzo di contanti, salvo che per importi non significativi, e comunque nei limiti di legge;

- i soggetti abilitati ad operare sui conti della Società dovranno essere adeguatamente individuati, in coerenza con le specifiche mansioni ad essi attribuite;
- le credenziali di accesso all'home banking devono essere adeguatamente conservate ed utilizzate soltanto dai soggetti autorizzati;
- le procedure interne dovranno prevedere adeguati controlli sui flussi finanziari aziendali, con riferimento sia ai pagamenti verso terzi, sia ai pagamenti infragruppo;
- la cassa potrà essere utilizzata solo per spese di minima entità, dovrà essere gestita da soggetti muniti dei relativi poteri e riconciliata periodicamente con la contabilità;
- non potranno essere effettuate operazioni per conto della Società utilizzando conti intestati all'amministratore o ai soci;
- andrà verificata con i consulenti fiscali la presentazione delle dichiarazioni fiscali, la corretta liquidazione e il tempestivo pagamento delle imposte nel rispetto delle scadenze di legge e di quanto indicato nelle dichiarazioni presentate;
- la Società viene affiancata dagli uffici della controllante Krause Group Italia S.r.l., attraverso un apposito contratto di servizi per fornire supporto nell'ambito dell'amministrazione, finanza e controllo, gestione del personale, e per l'interfaccia con i consulenti esterni che si occupano della fiscalità;
- ogni operazione compiuta nelle Aree a Rischio deve essere autorizzata, registrata e verificabile anche elettronicamente;
- di ognuna di tali operazioni, e per ogni passaggio delle stesse va tenuta idonea documentazione scritta, adeguatamente archiviata (anche con mezzi elettronici) in appositi fascicoli.

5. REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

5.1 DESCRIZIONE DEI REATI (ART. 24-BIS)

Falsità in documenti informatici (art. 491-bis c.p.)

Il reato si concretizza quando una delle condotte di falso previste dagli artt. 476 e ss. c.p. riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria.

> **Esempio**: un dipendente della Società accede al registro vitivinicolo e vi inserisce dati falsi al fine di ottenere indebiti vantaggi per la Società

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

La disposizione intende proteggere il cosiddetto "domicilio informatico" quale estensione della generale tutela della riservatezza della sfera individuale, punendo chi si introduce abusivamente, con qualsiasi mezzo, in un sistema informatico o telematico, ovvero vi si trattiene contro la volontà espressa o tacita del titolare.
La norma punisce quindi il semplice accesso al sistema informatico, a prescindere dall'utilizzo che si faccia delle informazioni in esso abusivamente raccolte, ed ha riguardo ai soli sistemi protetti da misure di sicurezza di qualsiasi genere.

> **Esempio**: un consulente della Società, al fine di accelerare una pratica a vantaggio della stessa, accede abusivamente a cartelle informatiche a cui non è abilitato, contro la volontà del titolare del sistema.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

Il reato si configura quando un soggetto in maniera abusiva entra in possesso, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa o mette a disposizione di terzi o installa, apparati, strumenti o loro parti, codici o altri mezzi idonei a consentire l'accesso ad un sistema informatico protetto da misure di sicurezza. E' poi ugualmente sanzionata anche la condotta di chi fornisce a terzi indicazioni o istruzioni idonee a conseguire tale scopo.
La fattispecie è caratterizzata dal dolo specifico di procurare un profitto per sé o altri, ovvero di arrecare danno a terzi.
Il delitto è aggravato in considerazione del carattere pubblico del sistema informatico violato, o di particolari qualità personali del reo.

Esempio: un dipendente della Società, al fine di accelerare una pratica a vantaggio della stessa, si procura abusivamente i codici di accesso ad un sistema informatico pubblico alterando i dati in esso inseriti.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635 quater.1 c.p.)

La fattispecie sanziona la condotta di chi abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi software allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento.

Esempio: un dipendente o collaboratore della Società diffonde un virus informatico di sua creazione volto ad alterare il funzionamento di sistemi informatici, al fine di provocare un vantaggio alla Società.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

Questa fattispecie sanziona l'intercettazione fraudolenta, l'interruzione o l'impedimento di comunicazioni all'interno di un sistema informatico o telematico, ovvero intercorrenti fra diversi sistemi.
La norma punisce anche la condotta di chi rivela al pubblico, attraverso qualsiasi mezzo di informazione, il contenuto di tali comunicazioni. La disposizione in esame si propone pertanto di tutelare la segretezza delle comunicazioni informatiche cosiddette "chiuse" – in primo luogo, quindi, le e-mail - destinate per loro natura a rimanere riservate.
La pena prevista per questo delitto è aggravata in considerazione del carattere pubblico del sistema violato, ovvero di particolari caratteristiche personali del colpevole.

Esempio: un dipendente, avvalendosi di mezzi atti a eludere i meccanismi di sicurezza volti a impedire l'accesso di estranei ad un sistema informatico (password, firewall, criptazione od altri analoghi strumenti), intercetta le comunicazioni di posta elettronica indirizzate, ad esempio, ad un concorrente.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c. p.)

Il reato si configura quando qualcuno, fuori dai casi consentiti dalla legge, si procura, detiene, realizza, diffonde o installa apparecchiature, programmi, codici o altri mezzi atti ad intercettare,

impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.
A configurare il reato è sufficiente l'installazione delle apparecchiature, a nulla rilevando il fatto che le stesse siano o meno utilizzate, sempreché però le apparecchiature siano potenzialmente idonee alle finalità illecite sopra descritte. E' necessario il dolo specifico di voler intercettare o impedire o interrompere le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi.

> **Esempio**: un consulente della Società installa apparecchiature capaci di copiare i codici di accesso degli utenti di un sistema informatico, al fine di compiere attività illecite su tale sistema che vadano a vantaggio della Società stessa

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

La norma punisce chiunque operi abusivamente su un sistema informatico, distruggendo, cancellando o anche solo deteriorando ed alterando informazioni, dati o programmi informatici altrui in esso contenuti.
Il delitto in esame è aggravato se commesso con violenza o minaccia all'altrui persona, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

> **Esempio**: un consulente della Società, nel corso di indagini fiscali, al fine di nascondere dati pregiudizievoli, manomette o altera lo stato del computer, cancellando determinati files.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico (art. 635-ter c.p.)

La norma punisce chiunque commetta un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altri enti pubblici, o comunque di pubblica utilità.
Si tratta di un reato di pericolo, poiché il legislatore, in considerazione del carattere pubblico dei dati e dei programmi protetti, ha scelto di anticipare l'intervento punitivo al solo compimento di fatti diretti a cagionare le conseguenze sopra descritte, a prescindere dal risultato in concreto raggiunto.
Peraltro, nel caso in cui dal fatto derivino effettivamente la distruzione, la cancellazione, il deterioramento, la soppressione o l'alterazione delle informazioni e dei programmi di cui sopra, è previsto un aggravamento della pena.
Infine, la pena è ulteriormente inasprita nel caso in cui ricorrano le medesime circostanze di cui alla precedente fattispecie.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

La disposizione in esame punisce la condotta di chi, mediante le operazioni descritte all'art. 635-bis c.p., ovvero mediante introduzione o trasmissione di dati e programmi, distrugge, danneggia o comunque rende inservibili, anche solo ostacolandone il funzionamento, sistemi informatici e telematici altrui. Sono previste le medesime circostanze aggravanti di cui agli artt. 635-bis e ter c.p.

Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblico interesse(art. 635-quinquies c.p.)

Questa fattispecie prevede l'ipotesi in cui i fatti di cui all'articolo precedente siano diretti a distruggere, danneggiare o rendere comunque inservibili sistemi informatici e telematici di pubblica utilità.
Anche tale ipotesi configura un reato di pericolo, sanzionando atti semplicemente diretti a cagionare le predette conseguenze, mentre il concreto conseguimento dei risultati sopra descritti comporta un ulteriore aumento di pena.
Infine, anche a tale fattispecie sono applicabili le circostanze aggravanti speciali previste dalle tre disposizioni precedenti.

Estorsione informatica (art. 629 comma 3 c.p.)

Si tratta di una nuova ipotesi di reato, introdotta nel codice penale e nel catalogo 231 dalla Legge 28/6/2024 n. 90.
La norma punisce la condotta di chi, mediante i comportamenti descritti negli artt. 615-ter c.p. (accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico), 617-quater c.p. (intercettazione, impedimento, o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche), 617-sexies c.p. (Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche), 635 -bis, quater e quinquies c.p. (ovvero le ipotesi di danneggiamento sopra descritte), ovvero con la minaccia di compierli, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Si precisa che il presente Modello non prende in considerazione, e pertanto neppure illustra, nell'ambito dei reati informatici, quegli illeciti che si ritengono neppure astrattamente configurabili in capo a Vietti, e in particolare:

- il reato di Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).

5.2 AREE A RISCHIO

In relazione alle fattispecie di reato sopra descritte e all'attività svolta da Vietti, possono individuarsi le seguenti Aree a rischio:

1. Configurazione sistema informativo aziendale e gestione sicurezza informatica
2. Conservazione e manutenzione server e altre risorse informatiche
3. Utilizzo dei personal computers e delle risorse informatiche della Società
4. Creazione, uso e archiviazione dei documenti elettronici, anche aventi efficacia probatoria
5. Accesso a sistemi informatici o telematici di soggetti terzi, pubblici o privati
6. Gestione registri telematici dei prodotti vitivinicoli
7. Gestione sito internet della Società

Gli Uffici e le Funzioni coinvolte nelle Aree a rischio sono specificati nell'All. 2 al Modello.

5.3 PRINCIPI GENERALI ED OPERATIVI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari dovranno rispettare, oltre ai principi previsti nel presente Modello e alle procedure aziendali interne:

- le disposizioni legislative e regolamentari italiane e comunitarie;
- le prescrizioni del Codice Etico di Vietti;
- le procedure interne attinenti l'utilizzo delle risorse informatiche aziendali.

In particolare, i Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali ed operativi:

- Vietti usufruisce della collaborazione della Capogruppo Krause Group Italia per lo svolgimento dell'attività di coordinamento dei sistemi informativi, secondo le condizioni previste da un apposito contratto di servizi;
- i rapporti infragruppo devono caratterizzarsi per trasparenza delle condizioni contrattuali, che devono conformarsi agli standard di settore;
- tutta la documentazione relativa ai rapporti con la società controllante deve essere correttamente archiviata e conservata;
- la Società dovrà adottare un apposito regolamento per la disciplina dell'utilizzo delle risorse informatiche aziendali, che dovrà essere diffuso presso i Destinatari e da essi rispettato nello svolgimento delle proprie attività;
- tutti i documenti e files relativi all'attività della Società dovranno essere registrati ed archiviati sul server aziendale;
- ogni Destinatario dovrà garantire l'assoluta veridicità di tutti i documenti informatici, e particolarmente di quelli diretti a, o accessibili da terzi;
- ogni Destinatario dovrà conservare adeguatamente le proprie credenziali di accesso alla rete aziendale, modificandole periodicamente nel rispetto delle procedure aziendali e adottando

ogni necessaria cautela atta ad evitare che tali credenziali personali possano in qualsiasi maniera essere utilizzate da terzi;

- i Destinatari potranno accedere alla rete aziendale solo per mezzo delle proprie credenziali personali;
- tutti i Destinatari dovranno utilizzare gli indirizzi e-mail aziendali e le risorse hardware e software messe loro a disposizione dalla Società solo per scopi connessi alle proprie mansioni, e nel pieno rispetto delle procedure aziendali interne;
- è fatto espresso divieto a tutti i Destinatari di installare programmi o collegare periferiche o supporti di qualsiasi genere alle risorse hardware messe a disposizione da Vietti, nonché di utilizzare files provenienti da computer esterni all'azienda e dei quali non sia sicura la provenienza senza la preventiva autorizzazione della Società;
- è vietato a tutti i Destinatari di porre in essere operazioni di file sharing se non espressamente autorizzati;
- i Destinatari non potranno modificare la configurazione iniziale delle risorse hardware messe a loro disposizione da Vietti;
- è fatto espresso divieto ai Destinatari di cercare di superare i sistemi di protezione informatica aziendali o di terzi, e comunque di accedere abusivamente a sistemi informatici altrui, alterarli o danneggiarli in alcun modo;
- è vietata l'effettuazione di ogni tipo di transazione finanziaria via internet, ivi inclusi acquisti on-line ed operazioni di remote banking, salvo i casi espressamente autorizzati dai soggetti dotati dei necessari poteri;
- tutti i Destinatari dovranno comunicare senza indugio all'Organo Amministrativo ogni tipo di malfunzionamento delle risorse hardware o software messe a loro disposizione dalla Società;
- i dati forniti per la compilazione dei registri vitivinicoli devono essere veritieri e corretti;
- deve essere utilizzato un programma gestionale specifico per la gestione dei prodotti vitivinicoli e per il caricamento dei dati di movimentazione di tali prodotti sul portale on-line, che tenga traccia di tutte le operazioni, comprese le eventuali rettifiche.

6. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

6.1 DESCRIZIONE DEI REATI (ARTT. 25-BIS E 25-BIS.1)

Contraffazione, alterazione o uso di marchi e segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

La disposizione punisce chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale:

- realizza la contraffazione (che consiste nella riproduzione integrale, in tutta la sua configurazione emblematica e denominativa, di un segno distintivo) o l'alterazione (che consiste nella riproduzione parziale, ma tale da potersi confondere con il segno distintivo genuino) di marchi, segni distintivi, brevetti, disegni o modelli industriali;
- utilizza marchi, segni distintivi, brevetti, disegni o modelli industriali contraffatti od alterati, senza aver concorso nella contraffazione od alterazione.

Entrambe le condotte sono punite a titolo di dolo generico e richiedono che il titolo di proprietà industriale sia stato depositato, registrato o brevettato nelle forme di legge. E ciò sul presupposto che solo nell'ipotesi in cui il titolare o licenziatario dei marchi, segni distintivi, brevetti, modelli e disegni abbia rispettato tutte le norme per poter opporre ai terzi la tutela della proprietà industriale, si può ragionevolmente ritenere che il reo fosse nelle condizioni di poter conoscere l'esistenza del titolo di proprietà industriale.

> **Esempio**: il reato potrebbe realizzarsi se la Società, al fine di avvantaggiarsi della notorietà di un marchio registrato altrui, ne adotti abusivamente uno uguale per contraddistinguere una propria linea di prodotti.

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Il reato (che ha il suo presupposto logico nel precedente) si realizza, in assenza di concorso nella contraffazione o alterazione, se il colpevole, alternativamente introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o pone in vendita, o ancora mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi nazionali od esteri, contraffatti od alterati.

Perché il reato si concretizzi è richiesta la consapevolezza della falsità dei contrassegni, nonché il fine ulteriore di trarne profitto. Inoltre, il reato di cui si tratta può concorrere con il reato di ricettazione di cui all'art. 648 c.p., già trattato al precedente paragrafo 4 del Modello.

> **Esempio**: l'amministratore o un dipendente della Società non concorre, come nell'ipotesi precedente, alla contraffazione di un marchio altrui, ma utilizza consapevolmente un marchio contraffatto cedutogli da altro soggetto.

Turbata libertà dell'industria e commercio (art. 513 c.p.)

La norma punisce la condotta di chi minacci o turbi il libero svolgimento dell'attività commerciale e industriale di altro soggetto, con azione violenta o fraudolenta.
La norma intende tutelare sia l'ordine economico nazionale, sia la libertà commerciale del singolo (considerato quale aspetto particolare dell'interesse economico della collettività); il reato è punibile a querela della persona offesa.

> **Esempio**: l'amministratore della Società, con azione violenta, turba l'attività commerciale di altro soggetto, impendendo a quest'ultimo di vendere i propri prodotti.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
La norma punisce la condotta del soggetto che, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale.
Secondo la Giurisprudenza, il danno all'industria nazionale, pur potendo riguardare un singolo settore, deve essere comunque di proporzioni consistenti, tali da ingenerare la diminuzione del volume di affari o l'offuscamento del buon nome della produzione interna o di un suo settore, facendo venir meno negli acquirenti l'affidamento sulla originalità dei prodotti.

> **Esempio:** la Società vende sul mercato estero una rilevante quantità di vino recante una denominazione di origine non veritiera, provocando un consistente danno all'immagine per tutti i produttori italiani che utilizzano legittimamente tale denominazione di origine.

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
Oggetto della tutela penale è l'onesto svolgimento del commercio; la norma punisce infatti la condotta di chi, nell'esercizio di un'attività commerciale, consegna all'acquirente un prodotto al posto di un altro (la diversità riguarda l'identità del prodotto) oppure un prodotto diverso, per origine, provenienza, qualità o quantità, da quello dichiarato o pattuito (diversità qualitativa o quantitativa).

> **Esempio:** ricorre la fattispecie in esame nel caso in cui la Società venda ai propri clienti vino qualificato come biologico ma che in realtà non abbia le caratteristiche.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
La norma punisce la condotta di chi pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine**.**
Si precisa che in materia di sostanze alimentari il concetto di genuinità non è soltanto quello naturale ma anche quello formale fissati dal legislatore con la indicazione delle caratteristiche e dei requisiti essenziali per qualificare un determinato tipo di prodotto alimentare.

Esempio: l'ipotesi potrebbe ricorrere qualora la Società venda come vino spumante un altro vino non genuino per avere gradazione alcolica o contenuto di zuccheri non conforme valori minimi stabiliti.

Vendita di prodotti con segni mendaci (art. 517 c. p.)

Il reato si realizza detenendo per la vendita, ponendo in vendita o mettendo in circolazione (ad esempio con la consegna del bene dal grossista al dettagliante) opere dell'ingegno o prodotti industriali presentati con nomi, marchi o segni distintivi imitanti quelli già adottati da altro imprenditore ed idonei ad indurre in confusione i consumatori di media diligenza sulla loro origine, provenienza o qualità.
Non è richiesta né la contraffazione o l'alterazione dei segni distintivi, e neppure che gli stessi siano registrati.
È sufficiente ad integrare la condotta criminosa l'uso di un nome o marchio che, senza essere contraffatti, risultino idonei ad indurre in errore il consumatore circa l'origine, la provenienza o la qualità del prodotto.

Il delitto di cui si tratta ha natura sussidiaria, in quanto ricorre soltanto quando il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge.

L'interesse giuridico tutelato è:
-in primo luogo, la correttezza e la lealtà degli scambi commerciali e, quindi, dell'ordine economico a protezione dei consumatori;
-in secondo luogo, e sussidiariamente, l'interesse dei competitor a non vedere i propri prodotti imitati.

Esempio: Il reato potrebbe verificarsi, ad esempio, qualora la Società, venda bottiglie con segni imitanti marchi altrui, tali da indurre il consumatore in inganno sulla provenienza dei medesimi da un determinato produttore.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.).
La norma in esame punisce, al primo comma, la fabbricazione o l'impiego industriale di oggetti o beni realizzati con usurpazione di un altrui diritto di proprietà industriale o in violazione dello stesso e, al secondo comma, l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o, in ogni caso, l'immissione in commercio di tali beni al fine di trarne profitto.
Il concetto di usurpazione discende dall'applicazione della disciplina dettata dal Codice della proprietà Industriale (D. Lgs. 30/2005), e consiste nella violazione dei diritti e delle facoltà esclusive riconosciute dalla predetta disciplina in capo al legittimo titolare di privative industriali (marchi o brevetti).

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono comunque punibili solo a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Esempio: l'ipotesi potrebbe ricorrere nel caso in cui la Società venda sul mercato italiano partite di vino di un produttore terzo, contraddistinte dal marchio "originale" di quest'ultimo, senza avere acquisito il diritto di distribuirle.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti alimentari (art. 517-quater c.p.)

La disposizione sanziona chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari.
Commette il reato anche chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Esempio. L'ipotesi in questione potrebbe verificarsi qualora la Società venda bottiglie di vino identificato da una DOCG, ma prodotto e invecchiato fuori della zona di produzione tutelata.

6.2 AREE A RISCHIO

In relazione alle fattispecie di reato sopra descritte e all'attività svolta dalla Società, possono individuarsi le seguenti Aree a rischio:
1. selezione, qualificazione e monitoraggio fornitori
2. acquisti di beni e servizi e gestione rapporti con i fornitori
3. gestione rapporti con gli agenti4. vendita dei vini
5. gestione punto vendita
6. politiche commerciali relative alle attività della Società
7. gestione registri telematici dei prodotti vitivinicoli

Gli Uffici e le Funzioni coinvolte nelle Aree a rischio sono specificati nell'Allegato 2 al presente Modello.

6.3 PRINCIPI GENERALI ED OPERATIVI DI COMPORTAMENTO

Nell'espletamento di tutte le attività individuate nel precedente paragrafo, i Destinatari dovranno rispettare, oltre ai principi previsti nel presente Modello e alle procedure aziendali interne:
-le disposizioni legislative e regolamentari italiane e comunitarie in materia;
-le prescrizioni del Codice Etico.
-le disposizioni interne attinenti la struttura gerarchica e il funzionamento di Vietti.

Nello svolgimento delle attività considerate a rischio, ai Destinatari è fatto espresso divieto di:
-porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 e art. 25-bis.1);
-porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

In particolare, i Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali ed operativi:

- è fatto espresso divieto a tutti i Destinatari di utilizzare metodi violenti o fraudolenti per ottenere condizioni vantaggiose nell'acquisto di beni e/o servizi o nei rapporti con eventuali partner contrattuali;
- è fatto espresso divieto ai Destinatari di fornire fraudolentemente ai propri clienti prodotti e/o servizi non conformi a quelli pattuiti per quantità, caratteristiche e qualità;
- nella produzione, etichettatura e vendita di vini, devono essere rigorosamente rispettati i disciplinari in materia di denominazione di origine;
- i dati forniti per la compilazione dei registri vitivinicoli devono essere veritieri e corretti;
- deve essere utilizzato un programma gestionale specifico per la gestione dei prodotti vitivinicoli e per il caricamento dei dati di movimentazione di tali prodotti sul portale on-line, che tenga traccia di tutte le operazioni, comprese le eventuali rettifiche;
- la scelta dei fornitori e partner commerciali e finanziari deve essere effettuata sulla base di preventivi scritti e di informazioni sulla loro attendibilità commerciale e professionale anche in relazione ai requisiti di radicamento sul territorio e sostenibilità ambientale perseguiti dalla Società (quali ad esempio protesti, procedure concorsuali, prezzi praticati, condizioni contrattuali offerte, sostenibilità ambientale);
- nei contratti con i fornitori dovranno essere previste apposite dichiarazioni di garanzia e manleva di questi ultimi in merito al pieno rispetto della disciplina in tema di protezione della proprietà industriale ed intellettuale;
- nella promozione dei propri prodotti, la Società dovrà diffondere messaggi corrispondenti al vero, evitando pratiche commerciali scorrette e non trasparenti quali, a mero titolo di esempio, l'appropriazione di pregi commerciali non propri, la rappresentazione di circostanze ingannevoli rispetto alle caratteristiche di qualità del prodotto e tali da orientare le scelte del cliente;

- nella promozione dei prodotti della Società gli agenti dovranno attenersi alle condizioni di vendita e alle scontistiche stabilite dalla Società;
- è vietato distribuire prodotti contraddistinti da marchi altrui non correttamente licenziati oppure da marchi identici o simili a marchi altrui e in grado di ingenerare confusione nel pubblico dei consumatori.

Si precisa che il presente Modello non prende in considerazione, e pertanto neppure illustra, nell'ambito dei reati contro l'industria e il commercio, il reato di illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.), che si ritiene neppure astrattamente configurabile in capo a Vietti.

7. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

7.1 DESCRIZIONE DEI REATI (ART. 25–NOVIES)

Vietti ritiene che, in relazione all'attività da essa concretamente svolta, fra le fattispecie individuate dall'art. 25-novies del Decreto le uniche astrattamente configurabili siano quelle descritte dall'art. 171-bis e dall'art. 171-ter della Legge sul Diritto d'Autore (**"LDA"**).

Duplicazione abusiva di programmi per elaboratore, detenzione a scopo imprenditoriale di programmi su supporti non contrassegnati Siae (Art.171-bis LDA)

La disposizione punisce, al primo comma, la condotta di chi abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE, oppure ogni mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.
La condotta illecita inerente la duplicazione di *software* potrebbe in astratto configurarsi nell'ambito dell'attività di Vietti, posto che la norma prevede il dolo specifico del profitto, che può considerarsi integrato anche in un semplice risparmio di spesa.
Quanto alle condotte relative ai programmi su supporti privi del contrassegno SIAE, l'unica astrattamente configurabile per la Società è quella della detenzione, penalmente rilevante anche se attuata a fini "*imprenditoriali*" e, quindi, quando il programma su supporto illecito viene utilizzato dall'imprenditore all'interno della propria attività aziendale.
Più difficilmente configurabili, in considerazione delle caratteristiche dell'attività svolta dalla Società, le ipotesi relative alla commercializzazione di mezzi idonei a rimuovere meccanismi di protezione dei programmi per elaboratore.

> **Esempio**: un dipendente o un soggetto apicale della società utilizza, duplicandoli sulle apparecchiature aziendali, programmi software senza acquistare le dovute licenze, al fine di conseguire un vantaggio, per la Società, in termini di risparmio di spesa.

Riproduzione abusiva di opere dell'ingegno (Art. 171-ter LDA)
L'art. 171-ter, comma I, LDA, accorpa al proprio interno una pluralità di ipotesi delittuose volte a salvaguardare le opere destinate al cinema o alla televisione, i supporti di qualsiasi tipo contenenti fonogrammi, videogrammi di opere musicali, opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, opere letterarie (anche drammatiche, scientifiche o didattiche), opere musicali (anche drammatico-musicali), opere multimediali, nonché trasmissioni televisive ad accesso condizionato.

La disposizione in esame tutela anche le misure di protezione e le informazioni elettroniche sul regime dei relativi diritti apposte sulle opere dell'ingegno o sui materiali protetti da diritti connessi.
La norma sanziona i fatti commessi per uso non personale ed a fine di lucro.
Le condotte previste dall'art. 171 ter, comma I, possono dunque essere riassunte come di seguito indicato.
Le lettere a) e b) - che descrivono le uniche condotte illecite, fra quelle previste dalla norma, astrattamente configurabili nell'ambito dell'attività di Vietti - attengono alla duplicazione e riproduzione abusiva, nonché alla trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento (i) di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o noleggio, (ii) di dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento, (iii) di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati.

Esempio: il reato potrebbe verificarsi ad esempio nel caso in cui vengano impiegate e diffuse per promuovere i prodotti offerti brochure contenenti materiale protetto dal diritto d'autore senza autorizzazione del titolare dei relativi diritti o se materiale analogo venga utilizzato nel sito internet della Società o nella predisposizione delle "etichette d'autore" o dei "manifesti d'autore".

7.2 AREE A RISCHIO

In relazione alle fattispecie di reato sopra descritte e all'attività svolta da Vietti, possono individuarsi le seguenti Aree a rischio:

1. acquisto e installazione di software
2. politiche commerciali relative alle attività della Società
3. gestione del sito internet della Società
4. gestione dei progetti "etichette d'autore" e "manifesti d'autore"

Gli uffici di Vietti coinvolti nelle Aree a rischio sono individuati nell'All. 2 al Modello.

7.3 PRINCIPI GENERALI ED OPERATIVI DI COMPORTAMENTO

Nell'espletamento delle attività di cui al punto precedente, i Destinatari dovranno rispettare, oltre ai principi previsti nel presente Modello e alle procedure aziendali interne:

- le disposizioni legislative e regolamentari italiane e comunitarie in materia;
- le prescrizioni del Codice Etico di Vietti;
- le disposizioni e procedure interne attinenti l'utilizzo delle risorse informatiche aziendali.

In particolare, i Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali ed operativi:

- la Società dovrà adottare un apposito regolamento per la disciplina dell'utilizzo delle risorse informatiche aziendali, che dovrà essere diffuso presso i Destinatari e da essi rispettato nello svolgimento delle proprie attività;
- tutti i documenti e files relativi all'attività della Società dovranno essere registrati ed archiviati sul server aziendale;
- tutti i Destinatari dovranno utilizzare le risorse hardware e software messe a loro disposizione dalla Società solo per scopi connessi alle proprie mansioni, e nel pieno rispetto delle regole di policy interna;
- è fatto espresso divieto a tutti i Destinatari di installare programmi o collegare periferiche o supporti di qualsiasi genere alle risorse hardware messe a disposizione da Vietti, nonché di utilizzare files provenienti da computer esterni all'azienda e dei quali non sia sicura la provenienza senza la preventiva autorizzazione della Società;
- è vietato modificare la configurazione iniziale delle risorse hardware messe a loro disposizione da Vietti;
- è vietato procedere al download di materiali potenzialmente protetti dal diritto d'autore senza il preventivo consenso del titolare;
- è vietato a tutti i Destinatari porre in essere operazioni di file sharing se non espressamente autorizzati dalla Società;
- la Società è tenuta ad utilizzare solo programmi per elaboratore e dispositivi regolarmente licenziati (anche quanto ai successivi aggiornamenti);
- la Società è tenuta a conservare adeguatamente la documentazione comprovante la regolarità di tali licenze;
- è vietato utilizzare e diffondere (ad esempio nelle brochure, nel sito internet della Società, nelle etichette o nei manifesti), materiale proveniente da terzi tutelato dal diritto d'autore senza aver acquisito i relativi diritti.

8. REATI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

8.1 DESCRIZIONE DEI REATI (ART. 25-SEPTIES DEL DECRETO)

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Si tratta di un reato di evento a forma libera, che si concreta nel provocare, per colpa, la morte di una persona.

Lesioni personali colpose, gravi o gravissime (art. 590 c.p., co. 3)

Anche questo reato è a forma libera e consiste nel provocare ad altri, per colpa, una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente.

In particolare, la lesione è considerata **grave** (art. 583 c.p., co. 1) se:

1. dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2. il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione è considerata invece **gravissima** se dal fatto deriva (art. 583 c.p., co. 2):

1. una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2. la perdita di un senso;
3. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
4. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

* * *

L'elemento soggettivo della colpa è la caratteristica di entrambe le fattispecie criminose in questione. Ai sensi dell'art. 43 del c.p. è configurabile la colpa quando "*l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (…)*".

Per concretizzare una responsabilità amministrativa della Società è necessario che i reati di cui sopra siano commessi con **violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro**.

8.2 AREE A RISCHIO

In relazione alle fattispecie di reato sopra descritte e all'attività svolta da Vietti, per i reati sopra considerati vengono individuate le seguenti Aree a rischio:

1. attuazione e gestione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori (di seguito, il **"Sistema"**);
    - pianificazione del Sistema e della Politica della sicurezza della Società;
    - definizione della struttura organizzativa (personale interno e consulenti esterni) preposta alla gestione ed attuazione del Sistema
    - attività di valutazione periodica dei rischi al fine di migliorare costantemente il Sistema ed adeguare le procedure interne ad eventuali mutamenti della realtà aziendale
    - attività di sorveglianza sanitaria
    - attività di formazione e informazione sulle tematiche riguardanti la salute e la sicurezza sul lavoro e sul Sistema predisposto dalla Società per la tutela dei lavoratori
    - attività di gestione delle emergenze
2. Svolgimento delle attività della Società;
3. Selezione, qualificazione e monitoraggio fornitori;
4. Gestione degli asset aziendali.

Gli Uffici e le Funzioni coinvolte nelle Aree a rischio sono specificate nell'Allegato 2 al presente Modello.

8.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza negli ambienti di lavoro, i Destinatari dovranno rispettare, oltre a quanto espressamente previsto nel presente Modello:

- le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;
- le previsioni del Codice Etico di Vietti;
- le norme interne all'azienda in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In particolare, i Destinatari dovranno impegnarsi al pieno rispetto dei seguenti principi generali:

- deve essere definito un Documento di Politica interna contenente gli indirizzi generali del Sistema volti a perseguire obiettivi di eccellenza in materia di salute e sicurezza e di miglioramento progressivo del Sistema stesso;
- i soggetti cui affidare le funzioni rilevanti ai fini della gestione delle attività in materia di sicurezza sul lavoro (RSPP, medico competente, addetti alle emergenze, ecc.) andranno individuati tenendo conto delle specifiche competenze e capacità professionali;
- deve essere garantita la disponibilità delle risorse necessarie affinché il Sistema sia attuato e migliorato nel tempo;

- Vietti dovrà vigilare sul pieno rispetto delle previsioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro, sanzionando adeguatamente ogni eventuale violazione;
- dovrà essere effettuato un periodico riesame del Sistema per valutarne l'efficacia e l'efficienza nel raggiungere gli obiettivi fissati dalla politica della salute e sicurezza e l'adeguatezza rispetto sia alla specifica realtà aziendale che alla normativa tempo per tempo vigente, provvedendo ove necessario ad integrare e modificare le misure adottate;
- dovranno essere previste riunioni periodiche tra le figure coinvolte nella gestione delle tematiche sulla salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
- le misure di sicurezza adottate dovranno essere adeguatamente divulgate ai lavoratori;
- i fornitori e i partner contrattuali andranno selezionati prediligendo i soggetti che offrono adeguate garanzie in termini di protezione della salute dei lavoratori;
- ogni operazione compiuta nelle Aree a Rischio deve essere autorizzata, registrata e verificabile anche elettronicamente;
- di ognuna di tali operazioni, e per ogni passaggio delle stesse va tenuta idonea documentazione scritta, adeguatamente archiviata (anche con mezzi elettronici) in appositi fascicoli;
- occorrerà evitare che nei rapporti con soggetti terzi i processi siano gestiti in autonomia da un solo soggetto; in particolare, dovranno essere affidate a responsabili diversi le fasi di negoziazione e di stipula dei relativi accordi.

8.4 PRINCIPI OPERATIVI DI COMPORTAMENTO

L'attività di Vietti nelle Aree a Rischio dovrà inoltre essere improntata al rispetto dei seguenti principi operativi:

- dovrà essere redatto ed aggiornato il Documento di Valutazione dei Rischi (c.d. "DVR") e tutti gli ulteriori documenti prescritti dalla legge in materia), valutando i relativi rischi e definendo le misure di prevenzione e protezione (compresi gli aspetti organizzativi, i compiti e le responsabilità) per il raggiungimento degli obiettivi di politica della sicurezza prefissati;
- la documentazione aziendale relativa alla salute e alla sicurezza, dovrà essere tenuta secondo le normative di legge applicabili; tutte le operazioni dovranno essere tracciabili e la relativa documentazione correttamente archiviata;
- i dispositivi di protezione individuale (c.d. "DPI") dovranno essere correttamente gestiti e regolarmente distribuiti ai lavoratori;
- dovranno essere segnalati dai preposti eventuali casi di mancato utilizzo dei DPI, ai fini dell'eventuale irrogazione di sanzioni disciplinari;
- nell'esecuzione di lavori di ristrutturazione, ampliamento, ammodernamento degli immobili aziendali, dovranno essere adottate tutte le misure previste dalla legge a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, anche delle ditte appaltatrici e subappaltatrici; dovrà essere monitorata l'attività delle ditte appaltatrici e subappaltatrici, ed il rispetto da parte delle stesse delle direttive del CSP e del CSE;

- in caso di ditte esterne che operino all'interno dei locali aziendali, prima dell'avvio delle relative attività, andranno adeguatamente valutati i rischi da interferenza e adottate idonee misure al fine di ridurli al minimo, e dovranno essere regolarmente redatti, ove prescritti dalla normativa vigente, i Documenti Unici di Valutazione dei Rischi da Interferenza (c.d. DUVRI);
- il RSPP dovrà somministrare ai fornitori dettagliate informazioni sui rischi esistenti nell'ambiente in cui vanno ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- dovrà essere regolarmente effettuata e monitorata dalla Società l'attività di sorveglianza sanitaria dei lavoratori, ove applicabile;
- dovranno essere adottate adeguate misure di gestione delle emergenze;
- in caso di infortuni, dovranno essere adottate le attività di miglioramento necessarie, avviando le opportune azioni correttive e preventive in funzione degli esiti del monitoraggio;
- dovrà essere garantita a ciascun lavoratore un'adeguata informazione, nonché la formazione generale e specifica e l'addestramento, sia in sede di assunzione sia nel corso del rapporto di lavoro, in materia di prevenzione dei rischi inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro, al fine di sensibilizzare la struttura aziendale al raggiungimento degli obiettivi prefissati nella politica per la sicurezza;
- le attrezzature e gli asset aziendali dovranno sempre essere regolarmente censiti ed oggetto di adeguata manutenzione, se del caso ricorrendo a società esterne specializzate;
- qualora nel corso delle ispezioni delle autorità pubbliche competenti siano rilevate irregolarità o violazioni, la Società dovrà adempiere alle prescrizioni ricevute, adottare le necessarie misure correttive e sanzionare i soggetti responsabili.

9. REATI AMBIENTALI

9.1 DESCRIZIONE DEI REATI (ART. 25-UNDECIES DECRETO)

I. GESTIONE DEI RIFIUTI

Articolo 256 D. Lgs. 152/2006

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

Il **comma 1** di tale articolo punisce la condotta di chi raccolga, trasporti, recuperi, smaltisca, commerci e faccia intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del d. lgs. n. 152/2006.

In particolare:

- l'articolo 208 si occupa dell'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- l'articolo 209 disciplina il rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale;
- l'articolo 210 si occupa delle autorizzazioni rilasciate in ipotesi particolari;
- l'articolo 211 disciplina l'autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione;
- l'articolo 212 disciplina l'albo nazionale gestori ambientali;
- l'articolo 214 stabilisce quali attività e quali rifiuti siano ammessi alle procedure semplificate;
- l'articolo 215 si occupa dell'autosmaltimento;
- l'articolo 216 disciplina le operazioni di recupero.

La legge sanziona dette attività, sia nel caso di rifiuti non pericolosi, sia nel caso di rifiuti pericolosi.

> **Esempio**: la Società, al fine di provvedere allo smaltimento di rifiuti, si avvale di imprese prive della necessaria autorizzazione, con l'obiettivo di ottenere un risparmio di spesa.

Il **comma 3** della norma sanziona inoltre la realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata, prevedendo pene più gravi nel caso in cui la discarica sia destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

Il **comma 5** sanziona invece chiunque misceli in modo non consentito i rifiuti pericolosi (*ex* art. 187 D.Lgs. 152/2006).

Il successivo **comma 6** punisce infine chiunque depositi temporaneamente presso il luogo di produzione rifiuti sanitari pericolosi (*ex* art. 227, comma 1, lettera b) D.Lgs. 152/2006). E'

prevista solo l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

Articolo 258 D. Lgs. 152/2006

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

Tale articolo commina una sanzione amministrativa pecuniaria alle imprese le quali raccolgano e trasportino i propri rifiuti non pericolosi (*ex* art. 212, comma 8 del D.Lgs. 152/2006) ed effettuino il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indichino nel formulario stesso dati incompleti o inesatti.

In particolare, il **comma 4** di questa norma punisce chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisca false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, oltreché chi faccia uso di un certificato falso durante il trasporto.

Articolo 259 D. Lgs. 152/2006

Traffico illecito di rifiuti

La norma in esame punisce con l'arresto e l'ammenda chiunque effettui una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259 - poi sostituito dal Regolamento (CEE) 14 giugno 2006, n. 1013 - ovvero effettui una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato Regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del Regolamento stesso.

La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Per "traffico illecito" il citato art. 26 del Regolamento intende "*qualsiasi spedizione di rifiuti*" che sia effettuata senza le prescritte comunicazioni ed autorizzazioni delle Autorità competenti, ovvero con autorizzazioni ottenute fraudolentemente, ovvero comunque che comportino uno smaltimento o un recupero dei rifiuti in violazione delle norme comunitarie.

Il comma 3 dell'art. 1 del regolamento, alle lett. a), b), c) e d) indica invece a quali condizioni le spedizioni dei rifiuti di cui all'Allegato II – normalmente escluse dalla disciplina del Regolamento - devono essere assoggettate a particolari controlli.

Articolo 452 quaterdecies c.p. (prima Articolo 260 D.Lgs. 152/2006

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

La norma commina la reclusione per chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi ed attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. La pena è aumentata se si tratta di rifiuti ad alta radioattività.

II. BONIFICA DEI SITI INQUINATI

Articolo 257 D.Lgs. 152/2006

Tale norma punisce, con l'arresto o l'ammenda, chiunque inquini il suolo, il sottosuolo, le acque superficiali o le acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio e non provveda alla bonifica, in conformità al progetto approvato dall'Autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti del D.Lgs. 152/2006. La norma sanziona anche la mancata effettuazione della comunicazione di cui al citato articolo 242 (**comma 1**).
La disposizione in esame prevede pene più gravi in caso di inquinamento provocato da sostanze pericolose (**comma 2**).
L'art. 257 dispone infine che l'osservanza dei progetti, approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti, costituisca condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee sopra descritto.
A titolo esemplificativo, il reato in questione potrebbe verificarsi nel caso in cui la Società, dopo aver inquinato il suolo (per ipotesi a causa di uno sversamento accidentale) ometta di bonificare il sito secondo le prescrizioni dell'Autorità competente.

III. INQUINAMENTO IDRICO

Art. 137 D. Lgs. 152/2006

Attività di scarico illecito di acque reflue industriali

L'articolo in esame sanziona gli scarichi di acque reflue industriali effettuati senza idonea autorizzazione ovvero proseguiti o mantenuti dopo che tale autorizzazione sia stata sospesa o revocata, ovvero ancora gli scarichi effettuati in violazione delle prescrizioni contenute nell' autorizzazione.
La responsabilità amministrativa dell'ente si configura solo nei casi previsti dai commi 2 e 3, e precisamente:
- scarichi di acque reflue industriali che contengano le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto sopra citato (**comma 2**);
- al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 dell'articolo in esame, scarichi di acque reflue industriali, sempre contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto sopra citato, che siano avvenuti senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o le altre prescrizioni dell'Autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4 (**comma 3**).
Le ipotesi di cui al **comma 5** dell'articolo in esame si riferiscono al superamento dei valori fissati dalla legge, dalle Regioni, dalle Province Autonome o dall'Autorità competente, per ciò che concerne lo scarico di acque reflue industriali ed in relazione alle sostanze indicate:
- nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto sopra richiamato;
- in caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte III dello stesso decreto legislativo n. 152/2006.

La legge prevede poi un aumento di pena nei casi di superamento dei valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5.

L'art. 137 **comma 11** prevede la pena dell'arresto in caso di mancata osservanza dei divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (in materia di scarichi sul suolo) e 104 (in materia di scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) del D.Lgs. 152/2006.

La commissione dei sopra elencati reati è ipotizzabile ogni volta che, ad esempio, non siano rispettate le procedure di scarico dei reflui industriali e i limiti previsti nelle relative autorizzazioni concesse all'impresa.

IV. I REATI AMBIENTALI INTRODOTTI DALLA LEGGE 20/5/2015, N. 68 NEL CODICE PENALE E RICHIAMATI DALL'ART. 25-UNDECIES DEL DECRETO.

Art. 452-bis c.p. - Inquinamento ambientale

La norma punisce la condotta di chi abusivamente provoca una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: delle acque o dell'aria o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Art. 452 – quater c.p. - Disastro ambientale

La nuova disposizione sanziona la condotta di chi abusivamente cagiona un disastro ambientale. Per disastro ambientale si intende, alternativamente:

- un'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- un'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- l'offesa all'incolumità pubblica in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della sua compromissione o dei suoi effetti lesivi o per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Si precisa che tutte le condotte sopra descritte sono sanzionate dalla legge sia se dolose, sia se colpose: sono punite perciò le società che, anche indirettamente o a titolo colposo, e quindi senza volere l'evento dannoso, svolgano un'attività che provochi ovvero possa cagionare un pregiudizio all'ambiente (e, conseguentemente, alla salute dei cittadini).

Resta ovviamente fermo che, anche nel caso dei reati ambientali, la responsabilità ex D. Lgs. 231/2001 scatterà solo qualora il reato venga commesso nell'interesse o a vantaggio della Società (si pensi, ad esempio, alla condotta di chi, al fine di conseguire un risparmio di spesa, ometta di effettuare i dovuti controlli in materia ambientale, e provochi così, anche accidentalmente, lo sversamento di sostanze nocive).

Si precisa inoltre che il Modello di Vietti **non tratta affatto le seguenti fattispecie illecite** – pure rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti – poiché esse esulano completamente dall'ambito di attività della Società ed il relativo rischio di commissione è valutato dalla stessa inesistente o assolutamente remoto:

- indebite emissioni in atmosfera (art. 279 D. Lgs. 152/2006);
- utilizzo di sostanze ozono-lesive (art. 3 legge del 28 dicembre 1993, n. 549);
- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- importazione, esportazione, trasporto ed uso illeciti di specie animali e commercio di piante riprodotte artificialmente (art. 1, commi 1 e 2 e art. 2, commi 1 e 2, l. 07.02.1992, n. 150);
- falsificazione o alterazione di certificazioni e licenze ed uso di certificazioni e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3-bis, l. 07.02.1992, n. 150);
- sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, commi 1 e 2, d. lgs. 06.11.2007, n. 202);
- sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, commi 1 e 2, d. lgs. 06.11.2007, n. 202);
- gestione di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
- associazione per delinquere al fine di commettere uno dei nuovi reati ambientali previsti dal Titolo VI-bis (art. 452-octies c.p.).

9.2 AREE A RISCHIO

In relazione alle fattispecie di reato sopra descritte e all'attività svolta da Vietti, possono individuarsi le seguenti Aree a rischio:

1. Stoccaggio, gestione e smaltimento rifiuti
2. Manutenzione impianti
3. Selezione, qualificazione e monitoraggio fornitori
4. Acquisti di beni e servizi e gestione rapporti con i fornitori
5. Tenuta dei rapporti con le Autorità Pubbliche competenti in materia di tutela ambientale
6. Gestione scarichi idrici

Gli Uffici e le Funzioni coinvolte nelle Aree a rischio sono specificate nell'Allegato 2 al presente Modello.

9.3 PRINCIPI GENERALI E OPERATIVI DI COMPORTAMENTO

Nell'espletamento di tutte le attività che hanno impatto sull'ambiente**,** i Destinatari dovranno rispettare, oltre ai principi previsti nel presente Modello e alle procedure aziendali interne:

- le disposizioni legislative e regolamentari italiane e comunitarie in tema di tutela dell'ambiente;

- le prescrizioni del Codice Etico di Vietti.

I Destinatari del presente Modello dovranno informare la propria attività ai seguenti principi generali:

- predisporre e formalizzare un'organizzazione aziendale idonea a prevenire i rischi di commissione dei reati ambientali;
- censire i rifiuti e provvedere al deposito temporaneo e al loro smaltimento nel rispetto della normativa in materia, e per il tramite di ditte specializzate selezionate nel rispetto delle procedure aziendali;
- rispettare le previsioni contenute nell'AUA;
- vigilare sul rispetto delle procedure e delle regole aziendali interne in materia di salvaguardia dell'ambiente, sanzionando eventuali violazioni;
- organizzare e promuovere una adeguata attività di formazione e informazione del personale in materia di rischi ambientali delle attività aziendali;
- selezionare i fornitori e i partner contrattuali, ivi compresi in particolare gli appaltatori, prediligendo i soggetti che offrono adeguate garanzie in termini di protezione dell'ambiente;
- adottare nell'esecuzione di lavori di ristrutturazione, ampliamento, ammodernamento degli immobili aziendali, tutte le misure previste dalla legge a tutela dell'ambiente, verificando che anche le imprese appaltatrici e subappaltatrici facciano altrettanto;
- segnalare alle Autorità competenti eventuali violazioni della normativa ambientale ed adoperarsi affinché eventuali siti inquinati vengano adeguatamente bonificati;
- fare sì che ogni operazione compiuta nelle Aree a Rischio sia autorizzata, registrata e verificabile anche elettronicamente, tenendo idonea documentazione scritta di ogni passaggio, adeguatamente archiviata (anche con mezzi elettronici) in appositi fascicoli.

10. REATI RELATIVI ALL'IMPIEGO DI CITTADINI EXTRACOMUNITARI

10.1 DESCRIZIONE DEI REATI (ART. 25–DUODECIES)

L'attività di Vietti non ha alcuna attinenza con l'immigrazione clandestina, ed il rischio di commissione dei reati previsti dall'art. 25-duodecies del decreto appare remoto.
Vietti ha attualmente alle proprie dipendenze un solo cittadino extracomunitario ma potrebbe averne altri in futuro; ha ritenuto perciò opportuno trattare nel Modello le seguenti fattispecie illecite. Si precisa ad ogni modo che nella presente sezione non saranno trattate le fattispecie di cui all'art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter del D.Lgs. 25/7/1998 n. 286, ovvero i reati di trasporto o ingresso illegale di stranieri nel territorio dello Stato (di cui al comma 1-bis dell'art. 25-duodecies del Decreto), il cui rischio di commissione non è parso neppure astrattamente configurabile nell'ambito dell'organizzazione aziendale.

Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. 286/1998)

La fattispecie illecita in parola punisce la condotta del: "*datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno (...), ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato".*

Il reato di impiego di cittadini stranieri il cui soggiorno è irregolare diviene rilevante anche ai fini della configurabilità di una responsabilità amministrativa degli enti, solo qualora ricorra almeno una delle circostanze aggravanti di cui al citato comma 12 bis, e precisamente:
"*a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;*
b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale".

Quanto alle condizioni di particolare sfruttamento di cui all'art. 603 bis del codice penale sono, esse ricorrono, oltre che nei casi di cui alle precedenti lettere a) e b), quando il reo ha "*commesso il fatto esponendo i lavoratori (...) a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro*".

Reato di favoreggiamento della permanenza illegale dello straniero nel territorio dello Stato (art. 12, comma 5, D.Lgs. 286/1998)

Il reato si sostanzia nella condotta di chi, fuori delle fattispecie di trasporto o ingresso illegale di stranieri nel territorio dello Stato, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite dal richiamato art. 12 D.Lgs. 286/1998, favorisce la permanenza dello straniero nel territorio dello Stato, in violazione delle norme del testo unico sull'immigrazione.

10.2 AREE A RISCHIO

In relazione alle fattispecie di reato sopra descritte e all'attività svolta da Vietti, possono individuarsi le seguenti Aree a rischio:

1. Attività di selezione, assunzione e gestione del personale
2. Selezione, qualificazione e monitoraggio fornitori
3. Acquisti di beni e servizi e gestione rapporti con i fornitori
4. Gestione rapporti con enti pubblici (ad es. Guardia di Finanza, Agenzia Entrate, INPS, INL, ARPA) anche in occasione di verifiche ispettive

Gli Uffici e le Funzioni coinvolte nelle Aree a rischio sono specificati nell'Allegato 2 al Modello.

10.3 PRINCIPI GENERALI ED OPERATIVI DI COMPORTAMENTO

Nell'espletamento di tutte le attività individuate nel precedente paragrafo, i Destinatari dovranno rispettare, oltre ai principi previsti nel presente Modello e alle procedure aziendali interne:

- le disposizioni legislative e regolamentari italiane e comunitarie in tema di assunzione di lavoratori dipendenti;
- le prescrizioni del Codice Etico di Vietti.

In particolare, i Destinatari dovranno:

- procedere alle assunzioni di lavoratori dipendenti, ed alla stipula dei contratti di somministrazione di lavoro, nel rispetto della disciplina normativa e regolamentare vigente e nel rispetto delle procedure interne, effettuando tutte le comunicazioni dovute;
- procedere alle assunzioni solo previa stipula di regolari contratti scritti;
- evitare l'assunzione di personale minore di età;
- controllare la completezza e regolarità della documentazione raccolta ai fini dell'assunzione di nuovi lavoratori dipendenti;
- in particolare, in caso di assunzione di lavoratori extracomunitari, verificare il possesso del permesso di soggiorno e la regolarità dello stesso e degli eventuali successivi rinnovi ai fini dell'assunzione;
- ammonire i lavoratori sul divieto di fornire all'azienda informazioni o documenti falsi ai fini dell'assunzione o nel corso del rapporto di lavoro;
- monitorare la regolarità della documentazione, ed in particolare dei permessi di soggiorno, anche nel corso del rapporto, provvedendo alla definizione di uno scadenziario dei controlli da svolgere;

- garantire la corretta archiviazione di tutti i documenti relativi all'assunzione del personale, in formato cartaceo e/o elettronico, anche ai fini di consentire eventuali verifiche ed ispezioni degli enti preposti;
- curare il costante aggiornamento di tutti gli operatori della Società coinvolti nelle attività di selezione, assunzione e gestione del personale;
- ammonire i partner contrattuali sulla necessità di rispettare le norme in tema di assunzione del personale dipendente, inserendo nei contratti di appalto apposita clausola con cui l'appaltatore dichiara e garantisce di essere in regola con le norme in materia;
- segnalare tempestivamente ai Pubblici Uffici competenti eventuali irregolarità riscontrate, anche nel corso del rapporto.

11. REATO DI INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO

11.1 DESCRIZIONE DEL REATO (ART. 25-QUINQUIES LETT. A)

Reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

L'art. 603-bis prevede diverse condotte criminose, non tutte rilevanti rispetto alla realtà di Vietti.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la norma punisce la condotta di chi:

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Data l'attività svolta dalla Società, la prima fattispecie (art.603-bis n. 1) non risulta nemmeno astrattamente rilevante per Vietti.

Possono invece almeno astrattamente rilevare, sebbene il rischio sia valutato come remoto, alcune delle condotte descritte al punto 2), avuto riguardo all'integrazione delle condizioni di sfruttamento i cui indici sono esemplificati nella norma, e attengono in particolare a:

a) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
b) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
c) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
d) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Le pene sono aggravate se i fatti sono commessi con violenza o minaccia. Costituisce inoltre aggravante specifica il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre, che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa nonché l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

> **Esempio**: il reato potrebbe verificarsi qualora la Società, approfittando dello stato di bisogno del lavoratore, violi reiteratamente la normativa riguardante l'orario di lavoro, imponendo in maniera sistematica, magari minacciando in contrario il licenziamento, lo svolgimento di attività di lavoro straordinario senza adeguata remunerazione.

11.2 AREE A RISCHIO

In relazione alle fattispecie di reato sopra descritte e all'attività svolta da Vietti, possono individuarsi le seguenti Aree a rischio:

1. Attività di selezione, assunzione e gestione del personale
2. Selezione, qualificazione e monitoraggio fornitori
3. Acquisti di beni e servizi e gestione rapporti con i fornitori
4. Gestione rapporti con enti pubblici (ad es. Guardia di Finanza, Agenzia Entrate, INPS, INL, ARPA) anche in occasione di verifiche ispettive

Gli Uffici e le Funzioni coinvolte nelle Aree a rischio sono specificati nell'Allegato 2 al Modello.

11.3 PRINCIPI GENERALI ED OPERATIVI DI COMPORTAMENTO

Nell'espletamento di tutte le attività individuate nel precedente paragrafo, i Destinatari dovranno rispettare, oltre ai principi previsti nel presente Modello e alle procedure aziendali interne:

- le disposizioni legislative e regolamentari italiane e comunitarie in tema di assunzione di lavoratori dipendenti;
- le prescrizioni del Codice Etico di Vietti.

In particolare, i Destinatari dovranno:

- procedere alle assunzioni di lavoratori dipendenti, ed alla stipula dei contratti di somministrazione di lavoro, nel rispetto della disciplina normativa e regolamentare vigente e nel rispetto delle procedure interne, effettuando tutte le comunicazioni dovute;
- procedere alle assunzioni anche ricorrendo all'assistenza di soggetti esterni (agenzie di lavoro interinale), con decisioni assunte dagli uffici competenti nel rispetto delle deleghe e dei poteri conferiti e solo previa stipula di regolari contratti scritti;
- procedere alla selezione del personale sulla base di criteri oggettivi e trasparenti, garantendo la documentazione e tracciabilità dei passaggi;
- garantire ai lavoratori condizioni economiche non peggiorative rispetto a quelle previste dai CCNL applicati dalla Società;
- monitorare la corretta gestione dei rapporti di lavoro, in particolare sotto il profilo del rispetto dell'orario di lavoro, della disciplina normativa ed aziendale in materia di lavoro straordinario, di periodi di riposo, anche feriale, e di aspettativa obbligatoria;
- evitare l'assunzione di personale minore di età;
- garantire la corretta archiviazione di tutti i documenti relativi all'assunzione del personale e alla gestione di singoli rapporti di lavoro, con particolare riguardo a lavoro straordinario e supplementare, ferie, permessi, aspettative, il tutto in formato cartaceo e/o elettronico, anche ai fini di consentire eventuali verifiche e ispezioni degli enti preposti;
- rilevare correttamente i dati relativi alle presenze, anche attraverso sistemi software, e trasmetterli ai consulenti esterni che si occupano della predisposizione dei cedolini paga;

- prevedere obiettivi e criteri di valutazione definiti per eventuali sistemi di incentivazione economica dei dipendenti, formalizzandoli in appositi documenti;
- gestire il personale nel rispetto delle norme di legge, del CCNL applicabile e delle procedure aziendali interne, verificando la completezza delle buste paga, la corrispondenza con i bonifici effettuati al personale e la corretta contabilizzazione ed erogazione dei rimborsi spese;
- erogare i rimborsi spese in busta paga previa verifica dei relativi giustificativi;
- controllare gli estratti conto delle carte di credito aziendali, riscontrandoli con la documentazione di supporto delle relative spese fornita dagli assegnatari delle carte;
- ammonire i partner contrattuali sulla necessità di rispettare le norme in tema di assunzione del personale dipendente, inserendo nei contratti di appalto apposita clausola con cui l'appaltatore dichiara e garantisce di essere in regola con le norme in materia;
- monitorare il costante rispetto delle misure adottate dall'azienda per garantire la prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori, nonché delle vigenti disposizioni di legge in materia;
- curare il costante aggiornamento di tutti gli operatori della Società coinvolti nelle attività di selezione, assunzione e gestione del personale;
- segnalare tempestivamente ai Pubblici Uffici competenti eventuali irregolarità riscontrate, anche nel corso del rapporto.

12. REATI TRIBUTARI

12.1 DESCRIZIONE DEI REATI (ART. 25-QUINQUIESDECIES)

A. I reati tributari introdotti dalla Legge 157/2019

Reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2, co. 1 e co. 2-bis, D.Lgs. 74/2000)

La fattispecie punisce chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'IVA, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, perché non realmente effettuate (inesistenza oggettiva) o effettuate fra soggetti diversi da quelli indicati (inesistenza soggettiva).

Il momento di consumazione del reato coincide con la presentazione della dichiarazione fiscale nella quale il contribuente ha indicato gli elementi fittizi.

Perché si configuri il reato è necessario che le fatture o altri documenti irregolari siano registrati nelle scritture contabili obbligatorie o, comunque, detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

> **Esempio**: Il reato può verificarsi nel caso in cui la Società, al fine di evadere le imposte sui redditi, registri in contabilità e deduca dal proprio reddito imponibile, fatture riferite a consulenze non effettivamente ricevute, o per le quali sia stato pagato un corrispettivo inferiore a quello indicato in fattura.

Reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D. Lgs. 74/2000)

La disposizione punisce coloro che, fuori dai casi previsti dalla fattispecie precedente, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indicano in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando ricorrono entrambe le seguenti circostanze:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a ciascuna delle singole imposte, a euro trentamila;
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Anche in tal caso, ai fini della configurabilità del reato è necessario che tali documenti siano registrati nelle scritture contabili obbligatorie o siano detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.
L'elemento che caratterizza la fattispecie in questione rispetto a quella dell'art. 2, D. Lgs. n. 74/2000 è la redazione di una dichiarazione fiscale sulla base di documenti diversi dalle fatture, che rendano comunque più difficoltoso l'accertamento della condotta illecita da parte dell'Amministrazione Finanziaria.
L'elemento soggettivo richiesto dalla norma è rappresentato dal dolo specifico, ossia l'intento di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Esempio: la fattispecie potrebbe verificarsi, ad esempio, qualora la Società, al fine di beneficiare di un'agevolazione fiscale non spettante (ad esempio sotto forma di credito d'imposta), faccia redigere perizie e documenti falsi, così ottenendo una diminuzione del carico fiscale altrimenti derivante dalla dichiarazione annuale.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, co. 1 e co. 2-bis, D. Lgs. 74/2000)

La norma in questione punisce chi emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto. Si tratta di un reato istantaneo, che si perfeziona al momento dell'emissione o del rilascio della fattura o del documento falsi, mentre a nulla rileva la successiva condotta di effettivo utilizzo in dichiarazione di detti documenti da parte del terzo (che è invece sanzionato ai sensi del predetto art. 2 del D. Lgs. n. 74/2000).
L'elemento soggettivo consiste nel dolo specifico di "*consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto*". In assenza di una tale finalità, quindi (ad esempio, quando le fatture sono emesse per "gonfiare" il fatturato ed ottenere finanziamenti pubblici), il reato non si configura.
Poiché la responsabilità ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 presuppone comunque che il reato sia stato commesso per conseguire un interesse o vantaggio proprio della società, è necessario che il reo abbia un interesse nell'operazione, come avviene ad esempio quando l'emissione di fatture per operazioni inesistenti è remunerata in qualche modo da chi se ne avvale, anche mediante retrocessione di parte delle imposte conseguentemente evase.

Esempio: Il reato potrebbe configurarsi qualora la Società sia in perdita ed emetta fatture "gonfiate" rispetto al corrispettivo effettivamente percepito da un cliente, al fine di consentire a quest'ultimo un risparmio di imposta.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D. Lgs. 74/2000)

Il reato consiste nelle attività di occultamento o distruzione, in tutto o in parte, delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la

ricostruzione dei redditi o del volume di affari, il tutto finalizzato ad evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero a consentire l'evasione a terzi.
L'oggetto materiale del reato è rappresentato dalle "scritture contabili" e dai "documenti di cui è obbligatoria la conservazione" (es. documenti commerciali, previdenziali).
Per "occultamento" si intende anche lo spostamento dei documenti contabili in un luogo impossibile da raggiungere per l'amministrazione finanziaria.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D. Lgs. 74/2000)
La disposizione punisce la condotta di chi, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o dell'IVA, ovvero di interessi o sanzioni amministrative di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, vende fittiziamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni, in modo da sottrarsi a procedure di riscossione coattiva delle imposte.
Il comma 2 punisce inoltre colui che, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila.
Per la sua configurazione del reato non è richiesta la sussistenza di una procedura di riscossione in atto.

> **Esempio**: il reato potrebbe configurarsi qualora la Società, per sottrarsi al pagamento di cartelle esattoriali per importi rilevanti, simuli la vendita di un immobile aziendale al proprio socio di maggioranza, così formalmente trasferendone la proprietà, e rimanendone tuttavia utilizzatrice.

B. I reati tributari introdotti dal D. Lgs. 75/2020

Le fattispecie che seguono, introdotte nel novero dei reati previsti dal Decreto in attuazione della Direttiva (UE) 2017/1371, "*relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale*" (meglio nota come "Direttiva PIF"), rilevano ai fini 231 solo al ricorrere delle seguenti condizioni:

- che il delitto sia commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri (quindi, connesso al territorio di due o più Stati membri);
- che il delitto sia commesso al fine di evadere l'IVA per un importo complessivo non inferiore a € 10.000.000.

Dichiarazione infedele (art. 4, D. Lgs. n. 74/2000)
La disposizione in commento prevede che:
"*1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:*

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a euro due milioni.
1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.
1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)".
Sotto il profilo soggettivo, la fattispecie prevede il dolo specifico del "*fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto*", che deve realizzarsi, ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, nel contesto di un più ampio sistema fraudolento transfrontaliero in cui la condotta sia inserita. La fattispecie si perfeziona al momento della presentazione di una dichiarazione non veritiera ma non presuppone un comportamento fraudolento. Laddove sussistano profili di frode, il reato cui riferirsi non sarebbe più quello di infedele dichiarazione di cui all'art. 4, ma uno di quelli previsti dagli artt. 2 e 3 del D. Lgs. n. 74/2000.
Nonostante le soglie di rilevanza penale previste dall'art. 4 del D. Lgs. n. 74/2000 siano molto inferiori (imposta evasa sia superiore a centomila euro e ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione superiore al 10 per cento dell'ammontare complessivo indicato in dichiarazione, o, comunque, superiore a 2 milioni di euro), la rilevanza "ai fini 231" di tale delitto si verificherà però soltanto laddove, nel contesto dei sistemi fraudolenti transfrontalieri in cui la condotta si inserisce, l'imposta IVA evasa sia complessivamente almeno pari a 10 milioni di euro.

Esempio: il reato può configurarsi nel caso in cui la società ometta di indicare in dichiarazione elementi positivi di reddito derivanti da rapporti con società estere coinvolte in una frode internazionale finalizzata all'evasione dell'IVA.

Omessa dichiarazione (art. 5, D. Lgs. n. 74/2000)
La norma punisce la condotta dell'impresa che, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'IVA, non presenta, essendovi obbligata, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

Il comma 1-bis punisce invece l'omissione della presentazione della dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.
Non si considera comunque omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.
Il reato prevede il dolo specifico di evadere le imposte.
Anche in tal caso, a prescindere dalle soglie di rilevanza penale, la fattispecie può generare responsabilità ai sensi del Decreto solo ove la condotta sia inserita in un sistema fraudolento transfrontaliero, per un'evasione di IVA superiore alla soglia complessiva di dieci milioni di euro.

Indebita compensazione (art. 10-quater, D. Lgs. n. 74/2000)

La fattispecie sanziona chiunque non versa le somme dovute all'erario, utilizzando in compensazione crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro. La pena aumenta se l'omesso versamento avviene utilizzando in compensazione crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.
È "non spettante" il credito che sia certo nella sua consistenza ed ammontare ma ancora non utilizzabile (ovvero non più utilizzabile) in operazioni finanziarie di compensazione nei rapporti fra il contribuente e l'Erario, mediante esposizione nel modello F24.
È, invece, "inesistente" il credito artificiosamente costruito o rappresentato.
Il reato si consuma con la presentazione del mod. F24 contenente l'illecita compensazione, per un importo annuo superiore a 50.000 euro.
Si segnala che la punibilità dell'agente è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito.
Ai sensi dell'art. 23, comma 1, D.L. 34/2023, inoltre, il reato in questione non è punibile quando le relative violazioni sono correttamente definite e le somme dovute sono versate integralmente dal contribuente secondo le modalità e nei termini di legge, purché le relative procedure siano definite prima della pronuncia della sentenza di appello.

> **Esempio**: Il reato può configurarsi nel caso in cui la società porti in compensazione un credito per l'IVA corrisposta su fatture per operazioni inesistenti ricevute da società coinvolte in una frode internazionale finalizzata all'evasione dell'IVA.

12.2 AREE A RISCHIO

In relazione alle fattispecie di reato sopra descritte e all'attività svolta da Vietti, possono individuarsi le seguenti Aree a rischio:

1. gestione adempimenti tributari, invio (anche telematico) di dichiarazioni e documentazione fiscale in genere, pagamento imposte;

2. gestione di adempimenti amministrativi e societari (ad esempio, comunicazioni al registro delle imprese);
3. predisposizione di ogni tipo di comunicazione sociale diretta agli organi sociali, ai soci ed in genere al pubblico ed afferente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria di Vietti;
4. tenuta della contabilità, raccolta e comunicazione di tutti i dati idonei ad influire sul valore delle poste di bilancio;
5. approvazione del bilancio;
6. gestione e controllo delle risorse finanziarie, dell'attività di fatturazione e dei pagamenti;
7. assistenza e collaborazione nelle attività di controllo e revisione contabile;
8. operazioni straordinarie;
9. gestione rapporti infragruppo;
10. selezione, qualificazione e monitoraggio fornitori;
11. acquisti di beni e servizi e gestione rapporti con i fornitori;
12. gestione rapporti con i clienti;
13. progettazione ed attuazione di partnership e operazioni straordinarie con soggetti terzi;
14. gestione delle attività di sponsorizzazione;
15. gestione degli omaggi e spese di rappresentanza;
16. gestione punto vendita

Gli Uffici e le Funzioni coinvolte nelle Aree a rischio sono specificati nell'Allegato 2 al presente Modello.

12.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Nell'espletamento di tutte le attività individuate nel precedente paragrafo, i Destinatari dovranno rispettare, oltre ai principi previsti nel presente Modello e alle procedure aziendali interne:

- le disposizioni legislative e regolamentari italiane e comunitarie in materia tributaria;
- le prescrizioni del Codice Etico di Vietti.

In particolare, i Destinatari:

- dovranno adottare, nella gestione della fiscalità aziendale, comportamenti conformi al principio di massima prudenza, anche ricorrendo al supporto di consulenti dotati di adeguata competenza professionale o ricorrendo a forme di dialogo preventivo con l'Amministrazione Finanziaria, laddove la normativa tributaria non sia chiara ovvero risulti soggetta a plurime interpretazioni;
- non dovranno dichiarare a fini fiscali un reddito imponibile in misura inferiore a quella effettivamente dovuta;
- non dovranno utilizzare in compensazione crediti tributari inesistenti o non spettanti;

- non dovranno violare in qualsiasi modo le leggi tributarie vigenti, ovvero le norme in materia di regolare tenuta della contabilità aziendale
- occorre evitare che nei rapporti con soggetti terzi i processi siano gestiti in autonomia da un solo soggetto; in particolare, dovranno essere affidate a responsabili diversi le fasi di negoziazione e di stipula dei relativi accordi.

12.4 PRINCIPI OPERATIVI

Nell'ambito delle Aree a Rischio i Destinatari dovranno inoltre rispettare i seguenti principi operativi:

- tutti gli operatori coinvolti dovranno rispettare la disciplina di legge e la regolamentazione interna inerente l'attività di redazione del bilancio e le connesse attività di raccolta, trasmissione e verifica della correttezza dei dati e delle informazioni rilevanti;
- andrà sottoscritta una dichiarazione di veridicità e completezza dei dati e delle informazioni contabili trasmesse dai responsabili delle funzioni aziendali competenti agli organi sociali e ai consulenti fiscali;
- tutti i dati e le informazioni contabili dovranno essere archiviati al fine di consentire lo svolgimento dei necessari controlli da parte degli organi sociali a ciò deputati;
- qualora gli adempimenti fiscali siano delegati a consulenti esterni, è necessario che questi siano selezionati in base al possesso delle specifiche competenze richieste per lo svolgimento dell'incarico, di requisiti di onorabilità ed affidabilità e di preventivi scritti;
- andranno elaborati correttamente e nel rispetto delle disposizioni di legge i dati contabili della Società rilevanti per la redazione delle dichiarazioni fiscali e il calcolo delle imposte dirette e indirette;
- andrà posta particolare attenzione in sede di stima delle poste contabili: i soggetti che intervengono nel procedimento di stima devono attenersi al rispetto del principio di ragionevolezza ed esporre con chiarezza i parametri di valutazione seguiti, fornendo ogni informazione complementare che sia necessaria a garantire la veridicità del documento e la verificabilità dei passaggi seguiti;
- andranno verificati con i consulenti fiscali e con la Società di Revisione eventuali scostamenti sui risultati di esercizio rispetto agli esercizi precedenti;
- andrà verificato periodicamente con i consulenti fiscali ed, eventualmente, con la Società di Revisione il trattamento tributario delle prestazioni e forniture ricevute, e dovranno essere richieste consulenze e pareri in caso di dubbi sull'applicazione della normativa rilevante;
- andrà verificata con i consulenti fiscali la presentazione delle dichiarazioni fiscali, la corretta liquidazione e il tempestivo pagamento delle imposte nel rispetto delle scadenze di legge e di quanto indicato nelle dichiarazioni presentate;
- ogni rilievo, comunicazione o valutazione espressa ufficialmente dai Soci o dalla Società di Revisione sul progetto di bilancio, deve essere documentato e conservato;

- la Società viene affiancata dagli uffici della controllante Krause Group Italia S.r.l., attraverso un apposito contratto di servizi per fornire supporto nell'ambito dell'amministrazione, finanza e controllo, gestione del personale, e per l'interfaccia con i consulenti esterni che si occupano della fiscalità;
- nella gestione del magazzino dovrà essere programmata una verifica a campione sulla corrispondenza tra le giacenze fisiche e le risultanze dei registri vitivinicoli e dei libri contabili;
- dovrà sempre essere controllata la merce in entrata e verificata la corrispondenza fra quanto ricevuto e quanto indicato nelle fatture e nei DDT per autorizzare i pagamenti;
- ogni pagamento per conto della Società dovrà essere preceduto da un'adeguata verifica del prodotto o servizio acquisito da parte della funzione competente;
- i pagamenti verso soggetti terzi dovranno essere autorizzati e/o disposti da soggetto diverso rispetto a chi ha negoziato il relativo accordo;
- andrà sempre verificata la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- i pagamenti devono essere effettuati con sistemi tracciabili (bonifici o Ri.ba.), mentre l'utilizzo della cassa contanti deve essere limitato a piccole spese e oggetto di adeguata riconciliazione. Il tutto nel rispetto della normativa di legge
- le credenziali di accesso all'home banking devono essere adeguatamente conservate ed utilizzate soltanto dai soggetti autorizzati;
- non potranno essere effettuate operazioni utilizzando conti intestati agli amministratori o ai soci;
- dovranno essere evitati rapporti con soggetti operanti, anche in parte, in Stati segnalati dalla Banca d'Italia ovvero identificati dall'UIF o dalla BCE o da altri organismi sovranazionali operanti nell'antiriciclaggio e nella lotta al terrorismo;
- dovranno essere evitati acquisti di partecipazioni, aziende, rami di aziende e in genere investimenti non direttamente riconducibili alle attività aziendali;
- qualora sia progettata la realizzazione di operazioni straordinarie (ad esempio, operazioni sul capitale, fusioni, scissioni e trasformazioni, distribuzioni di riserve tra i soci), con congruo anticipo rispetto alla data fissata per l'assunzione della relativa delibera assembleare, l'organo amministrativo dovrà fornire alla Società di Revisione ed all'OdV, nonché all'organo di controllo, se nominato, una informativa dettagliata in merito alle ragioni giustificatrici ed alle modalità attuative dell'operazione;
- qualora determinate operazioni necessitino dell'effettuazione di una perizia di stima su beni oggetto di conferimento o comunque ricompresi nel patrimonio sociale, l'organo amministrativo dovrà controllarne le risultanze, anche ricorrendo a consulenti di fiducia, ed informare immediatamente la Società di Revisione e l'OdV, nonché l'organo di controllo, se nominato, qualora emergano rilevanti scostamenti o irregolarità;
- la Società dovrà evitare di intraprendere operazioni di disposizione degli asset aziendali (beni immobili o beni mobili di qualsiasi tipo, anche immateriali), ove le stesse possano ostacolare l'attività di riscossione coattiva da parte dell'Amministrazione Finanziaria;

- gli accordi di partnership potranno avvenire solo con partner adeguatamente selezionati, dovranno essere stipulati per iscritto da soggetti muniti dei relativi poteri, e la relativa documentazione andrà adeguatamente archiviata;
- la scelta dei fornitori e partner commerciali e finanziari deve essere effettuata sulla base di preventivi scritti e di informazioni sulla loro attendibilità commerciale e professionale anche in relazione ai requisiti di radicamento sul territorio e sostenibilità ambientale perseguiti dalla Società (quali ad esempio protesti, procedure concorsuali, prezzi praticati, condizioni contrattuali offerte, prodotti a km zero, sostenibilità ambientale);
- tutti i contratti con fornitori, consulenti e partner contrattuali devono essere correttamente archiviati al fine di poterli esibire a richiesta dell'OdV e di chiunque altro ne faccia legittimamente richiesta;
- i rapporti con i fornitori e i partner contrattuali andranno costantemente monitorati, con l'obbligo di segnalazione delle relative criticità e registrazione delle stesse, anche ai fini della qualificazione del fornitore;
- è vietato effettuare prestazioni in favore dei partner o dei collaboratori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del relativo rapporto associativo o contrattuale;
- occorrerà evitare di distribuire o ricevere omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale e dal Codice Etico. In particolare, è vietata qualsiasi forma di omaggio o regalo ai partner contrattuali della Società volto ad alterare indebitamente i normali rapporti contrattuali. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore e devono comunque essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche;
- le sponsorizzazioni e in genere i contributi a titolo gratuito erogati dalla Società devono essere adeguatamente documentati, caratterizzati da trasparenza ed effettuati con strumenti di pagamento tracciabili, preferibilmente a mezzo bonifico bancario e sempre su conti direttamente intestati alle associazioni beneficiarie;
- eventuali accordi di sponsorizzazione dovranno prevedere importi congrui ed essere giustificati dalla promozione dell'immagine aziendale, negli ambiti territoriali in cui la Società opera;
- dovrà essere verificata l'effettiva attuazione delle attività di sponsorizzazione concordate e la corrispondenza fra fattura e relativo contratto;
- gli incassi del punto vendita dovranno essere regolarmente registrati e contabilizzati, ricorrendo a registratori di cassa conformi alle vigenti normative fiscali;
- la gestione del personale dovrà avvenire nel rispetto delle norme di legge e del CCNL applicabile, verificando la completezza delle buste paga, la corrispondenza con i bonifici effettuati al personale e la corretta contabilizzazione ed erogazione dei rimborsi spese;
- i rapporti infragruppo devono caratterizzarsi per trasparenza delle condizioni contrattuali, che devono conformarsi agli standard di settore;
- tutta la documentazione relativa ai rapporti con le società controllanti o controllate deve essere correttamente archiviata e conservata al fine di poterla esibire a domanda dell'OdV e di chiunque altro ne faccia legittimamente richiesta;

- dovrà essere prevista una riunione annuale fra l'organo amministrativo, l'OdV e l'Organo di Controllo, se nominato, per la verifica del rispetto del presente Modello e della disciplina normativa in tema di amministrazione e controllo delle società;
- l'Organo di Controllo, se nominato, è tenuto a comunicare all'OdV eventuali sue richieste di informazioni rimaste inevase dall'organo amministrativo per oltre 90 giorni.

13. DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (ART. 25-OCTIES.1)

13.1 DESCRIZIONE DEI REATI

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)

La norma punisce la condotta di colui che al fine di trarne profitto per sé o per altri:
- indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al pagamento di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti
- falsifica o altera gli strumenti o i documenti sopra indicati ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

L'art. 493-ter intende quindi sanzionare chi al fine di trarre profitto per sé o per gli altri utilizza, cede, mette in circolazione carte di credito non collegate al proprio patrimonio personale, ma sottratte, trovate o falsificate.

> **Esempio**. Il reato potrebbe verificarsi, ad esempio, qualora un dipendente di Vietti utilizzi una carta di credito altrui senza la necessaria autorizzazione per acquisire beni a vantaggio della Società.

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)

La norma punisce la condotta di chi, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione dei reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o ad altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati per il medesimo scopo.

> **Esempio**. Il reato potrebbe verificarsi, ad esempio, nel caso in cui un dipendente della Società metta a disposizione dell'amministratore un programma informatico volto ad intercettare i codici di carte di credito altrui al fine di utilizzarle indebitamente a vantaggio di Vietti.

Trasferimento fraudolento di valori (art. 512 - bis c.p.)

La fattispecie è stata inserita nei reati presupposto della responsabilità 231/2001 dall'art. 6-ter comma 2 lett. b) della Legge 137/2023 e punisce chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro o beni di provenienza illecita (di cui agli artt. 648, 648- bis e 648-ter c.p.).

Il D.L. n. 19 del 2/3/2024, convertito dalla Legge n. 56 del 29/4/2024, ha introdotto un secondo comma all'articolo in questione, estendendo la punibilità alla condotta di chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.

Esempio. Il reato potrebbe configurarsi, ad esempio, nel caso in cui l'amministratore della Società, al fine di evitare l'esecuzione di un sequestro, trasferisca fittiziamente a terzi le quote di una società controllata.

13.2 AREE A RISCHIO

In relazione alle fattispecie di reato sopra descritte e all'attività svolta da Vietti, possono individuarsi le seguenti Aree a rischio:

1. gestione e controllo delle risorse finanziarie, dell'attività di fatturazione e dei pagamenti;
2. acquisti di beni e servizi e gestione dei rapporti con i fornitori;
3. progettazione ed attuazione di partnership e operazioni straordinarie con soggetti terzi;
4. Attività di selezione, assunzione e gestione del personale;
5. Installazione di software
6. configurazione sistema informativo e gestione sicurezza informatica;
7. utilizzo dei personal computers e delle risorse informatiche della Società.

Gli Uffici e le Funzioni coinvolte nelle Aree a rischio sono specificati nell'Allegato 2 al presente Modello.

13.3 PRINCIPI GENERALI ED OPERATIVI DI COMPORTAMENTO

Nell'espletamento di tutte le attività individuate nel precedente paragrafo**,** i Destinatari dovranno rispettare, oltre ai principi previsti nel presente Modello e alle procedure aziendali interne:

- le disposizioni legislative e regolamentari italiane e comunitarie in tema di contrasto ai crimini di ricettazione, riciclaggio e, in genere, alla criminalità organizzata;
- le prescrizioni del Codice Etico;

- le disposizioni interne attinenti la struttura gerarchica e il funzionamento di Vietti.

Nello svolgimento delle attività considerate a rischio, ai Destinatari è fatto espresso divieto di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-octies.1 del Decreto);
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Con riferimento alle fattispecie di reato di cui alla presente sezione, e in attuazione dei principi generali sopra descritti, i Destinatari dovranno inoltre rispettare i seguenti principi generali ed operativi:

- andrà sempre verificata la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- le procedure interne dovranno prevedere adeguati controlli sui flussi finanziari aziendali con riferimento sia ai pagamenti verso terzi, sia ai pagamenti infragruppo;
- ogni tipo di pagamento per conto della Società dovrà essere effettuato nel rispetto delle procedure aziendali e dei poteri conferiti con apposite procure, evitando l'utilizzo di contanti per pagamenti superiori ai limiti di legge;
- andrà sempre verificata la corrispondenza tra i bonifici effettuati e gli importi indicati in busta paga e la corretta rendicontazione, contabilizzazione ed erogazione dei rimborsi spese;
- le carte di credito aziendali dovranno essere utilizzate solo dai rispettivi titolari, nel rispetto delle procedure e dei regolamenti aziendali;
- tutti i Destinatari dovranno utilizzare le risorse hardware e software messe a loro disposizione dalla Società solo per scopi connessi alle proprie mansioni, e nel pieno rispetto delle regole di policy interna;
- la Società è tenuta ad utilizzare solo programmi per elaboratore e dispositivi regolarmente licenziati (anche quanto ai successivi aggiornamenti);
- la Società è altresì tenuta a conservare adeguatamente la documentazione comprovante la regolarità di tali licenze.

14. DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE (ART. 25-SEPTIESDECIES, ART. 25-DUODEVICIES)

14.1 DESCRIZIONE DEI REATI

L'articolo 25-septiesdecies, rubricato "*Delitti contro il patrimonio culturale*" e l'art. 25-duodevicies, rubricato "*Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici*", sono stati inseriti nel D. Lgs. 231/2001 dall'articolo 3, comma 1, della Legge 9 marzo 2022, n. 22 e contemplano la punibilità dei delitti contro il patrimonio culturale di seguito indicati.

Sebbene il rischio di commissione dei predetti reati sia giudicato remoto, la Società ha deciso comunque di trattare nel proprio Modello i delitti di "Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici" (Art. 518-duodecies, c.p.), in quanto la cantina è ospitata all'interno di un edificio di valore storico.

Viene inoltre trattato il reato di "contraffazione di opere d'arte" (Art. 518-quaterdecies, c.p.), in quanto la Società utilizza opere d'arte per realizzare etichette e manifesti nell'ambito dei progetti "etichette d'autore" e "manifesti d'autore" e quindi il rischio, seppure giudicato assolutamente remoto, è teoricamente sussistente.

Non verranno invece trattati i reati di furto, appropriazione indebita, ricettazione, riciclaggio di beni culturali, falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali e violazioni in materia di alienazioni di beni culturali, importazione o esportazione illecita di beni culturali, , devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici, in quanto ritenuti nemmeno astrattamente rilevanti per la Società.

Va premesso che sono "beni culturali" le cose immobili e mobili che, ai sensi del Codice dei beni culturali, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge, o in base alla legge, quali testimonianze aventi valore di civiltà.

Sono "beni paesaggistici" gli immobili e le aree contemplate dal Codice dei beni culturali, che costituiscono espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge.

Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (Art. 518-duodecies, c.p.)

Il nuovo art. 518-duodecies c.p. introduce i reati di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici, propri o altrui.

Il bene, affinché possa considerarsi deturpato o imbrattato, non deve essere stato distrutto, disperso, deteriorato o reso in tutto o in parte inservibile; tali condotte sono comunque configurabili qualora residui la possibilità di ripristinare l'aspetto e il valore originari dei beni, senza particolari difficoltà.

E' inoltre sanzionato l'uso illecito di beni culturali: condotta consistente nella destinazione dei beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità.

Esempio. Posto che l'illecito, per avere rilievo 231, deve andare a vantaggio della Società, potrebbe configurarsi il reato in questione nel caso in cui intenzionalmente un dipendente della Società, per risparmiare, si occupi personalmente di effettuare lavori di ampliamento o sistemazione di un edificio storico di proprietà della stessa, deturpandone l'aspetto.

Contraffazione di opere d'arte (Art. 518-quaterdecies, c.p.)
In particolare è punito:
1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico (cd. contraffazione di opere d'arte propriamente detta);
2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico (cd. mercato di opere false);
3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti, indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti (cd. "falsa autenticazione");
4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti (cd. falsa perizia).
Quanto all'elemento soggettivo, il dolo è specifico ed è connotato da un profitto patrimoniale nell'ipotesi criminosa del n. 1 (contraffazione di opere d'arte propriamente detta), mentre quella del n. 2 (mercato di opere false) richiede il fine specifico di fare commercio. Nelle restanti ipotesi di cui ai nn. 3 e 4 (falsa autenticazione e falsa perizia), il dolo è generico, ma nell'ipotesi di cui al n. 3 la norma esige, ai fini della rilevanza penale, che il soggetto sia a conoscenza della falsità dell'opera autenticata, senza che basti, a tal fine, la mera accettazione del rischio della sua falsità.

Esempio. Il reato potrebbe verificarsi, ad esempio, nel caso in cui la Società, per realizzare i manifesti d'autore utilizzi un'opera d'arte altrui senza averne titolo.

14.2 AREE A RISCHIO

La Società ha individuato le attività sensibili di seguito elencate, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi il reato contro il patrimonio culturale sopra descritto**:**

1. gestione e manutenzione degli immobili di proprietà della Società
2. gestione dei progetti "etichette d'autore" e "manifesti d'autore"

Gli Uffici e le Funzioni coinvolte nelle Aree a rischio sono specificati nell'Allegato 2 al Modello.

14.3 PRINCIPI GENERALI ED OPERATIVI DI COMPORTAMENTO

Nell'espletamento delle attività individuate nel precedente paragrafo, i Destinatari dovranno rispettare, oltre ai principi previsti nel presente Modello e alle procedure aziendali interne:

- le disposizioni legislative e regolamentari italiane e comunitarie in materia di beni culturali;
- le prescrizioni del Codice Etico.

Nello svolgimento delle attività considerate a rischio, ai Destinatari è fatto espresso divieto di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare la fattispecie di reato sopra considerata;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.

Inoltre, il sistema di controlli preventivi interni della Società dovrà sempre ispirarsi al rispetto dei seguenti principi operativi:

- i beni culturali di proprietà della Società dovranno essere conservati in ottimo stato di manutenzione avendo cura di individuare i soggetti responsabili della loro conservazione, gestione, restauro;
- occorrerà raccogliere e conservare la documentazione relativa ai rapporti con i pubblici funzionari in materia di gestione, conservazione e restauro dei beni culturali;
- occorrerà raccogliere e conservare la documentazione attestante la facoltà, per la Società, di utilizzare le opere dell'ingegno concesse dai relativi autori o licenziatari.

SISTEMA DISCIPLINARE

1. INTRODUZIONE

Condizione essenziale per conferire una reale efficacia al Modello è la predisposizione di un sistema sanzionatorio idoneo a reprimere la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei reati di cui al Decreto e, in generale, dei principi qui formalizzati.

2. SANZIONI PER I DIPENDENTI

I comportamenti tenuti dai dipendenti di Vietti in violazione del Modello, della normativa di riferimento e delle eventuali procedure aziendali interne sono considerati illeciti disciplinari, in quanto configurano una violazione del dovere di diligenza del lavoratore subordinato di cui all'art. 2104 c.c. e, pertanto, devono essere adeguatamente sanzionati.

Le sanzioni irrogabili nei riguardi dei dipendenti sono quelle previste dal vigente C.C.N.L. per i dipendenti delle aziende del commercio, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della L. 300/1970, dallo stesso Contratto Collettivo e da eventuali altre normative applicabili.

La tipologia e l'entità di ciascuna delle sanzioni previste dal Modello saranno determinate, come da Contratto Collettivo, in funzione della gravità dell'infrazione commessa.

In particolare, le sanzioni disciplinari irrogabili ai dipendenti di Vietti in caso di violazione del presente Modello, sono le seguenti:

1. **ammonizione verbale** per il dipendente che violi le procedure aziendali interne o adotti, nell'espletamento di attività nelle Aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello;
2. **ammonizione scritta** per il dipendente che violi più volte le procedure aziendali interne o adotti, nell'espletamento di attività nelle Aree a rischio, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello;
3. **multa** non superiore a tre ore di retribuzione globale, ovvero **sospensione dal lavoro e dalla retribuzione** fino a un massimo di tre giorni di lavoro effettivo, per il dipendente che, nell'espletamento di attività nelle Aree a rischio, violi con grave negligenza le procedure aziendali interne o adotti comunque con dolo o colpa grave un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, ovvero violi le misure di sicurezza adottate dalla Società per la tutela della riservatezza dei soggetti che segnalano illeciti o violazioni del Modello
4. **licenziamento per giusta causa senza preavviso** per il dipendente che:
   - adotti, nell'espletamento delle attività nelle Aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello o delle procedure aziendali interne e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto, anche a prescindere dalla concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto;

- dopo aver violato le misure di sicurezza adottate dalla Società per la tutela dei soggetti che segnalano illeciti o violazioni del Modello, adotti o concorra ad adottare misure ritorsive nei confronti di tali soggetti;
- effettui, con dolo o colpa grave, segnalazioni di illeciti o violazioni del Modello che si rivelino infondate;
- nel commettere una delle mancanze richiamate ai precedenti punti 1, 2 e 3, determini un grave pregiudizio in termini economici e di immagine per l'azienda;

configurando la tenuta di tali comportamenti una giusta causa di interruzione del rapporto di lavoro, perché in grado di far venir meno radicalmente la fiducia della Società nei confronti del lavoratore, e di impedire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto.

L'accertamento delle suddette infrazioni, l'instaurazione dei procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni sono di competenza del Datore di Lavoro.
Il sistema disciplinare ai fini del rispetto del Modello viene costantemente monitorato dall'OdV, al quale dovranno essere comunicati tempestivamente sia l'avvio dei procedimenti disciplinari connessi a violazioni del Modello medesimo, sia i provvedimenti di irrogazione delle relative sanzioni.

3. MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI

Nel caso in cui la violazione delle procedure aziendali interne o l'adozione di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello nell'espletamento di attività nelle Aree a rischio, di cui ai precedenti punti da 1 a 4, siano poste in essere da un dirigente, si provvederà ad applicare nei suoi confronti le misure sanzionatorie più idonee, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

Ove il comportamento del dirigente sia tale da compromettere il rapporto di fiducia con la Società, potrà provvedersi anche al licenziamento del medesimo.

4. ALTRE MISURE PUNITIVE

a) Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di rilevata violazione del Modello o delle procedure aziendali interne, nonché delle norme a tutela delle segnalazioni di illeciti o violazioni del Modello (con o senza adozione di provvedimenti ritorsivi nei confronti del segnalante), da parte di uno degli amministratori, l'OdV informerà l'organo amministrativo o, in caso di amministratore unico, l'assemblea dei soci, nonché in ogni caso l'organo di controllo, se nominato. Tali organi provvederanno ad assumere ogni opportuna iniziativa prevista dalla vigente normativa, compresa nei casi più gravi la revoca del mandato per giusta causa o la richiesta di adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2409 c.c..

b) Misure nei confronti di collaboratori esterni

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori esterni, dai partner o dai fornitori di Vietti in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto sarà considerato dalla Società grave inadempimento contrattuale.

Nelle lettere di incarico, negli accordi di partnership e nei contratti di fornitura dovranno essere inserite apposite clausole che prevedano in tali ipotesi la possibilità di procedere alla risoluzione del rapporto contrattuale, oltre al risarcimento danni, qualora dalla condotta del soggetto terzo derivino concreti pregiudizi a carico della Società.

Resta comunque inteso che ogni violazione della disciplina del Modello posta in essere dai soggetti terzi sopra indicati dovrà comunque essere comunicata all'OdV dai responsabili delle funzioni aziendali di volta in volta coinvolte.